GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Sabato, 24 novembre 1923** | **Numero 276**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

All'art. 2, terza riga, del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414, che autorizza il Comando generale della M. V. S. N. di stipulare un contratto di assicurazione comulativo a beneficio dei componenti la milizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 corrente mese, per errore tipografico, venne stampato *validità*, in luogo di *invalidità*, come si legge nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1923, n. 2428.
Ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale . . . . Pag. 6877

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2451.
Emissione di francobolli speciali per celebrare la data dell'avvento al potere del Fascismo . . . . Pag. 6885

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2447.
Riforma della tabella delle tasse sulle concessioni governative ed altre disposizioni concernenti la stessa materia. Pag. 6886

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2459.
Conglobamento dell'addizionale per le tasse di manomorta, sulle donazioni e successioni e per le tasse in surrogazione del bollo e del registro e sui contratti di borsa . . . Pag. 6889

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2457.
Riforma delle tasse sulle assicurazioni . . . . Pag. 6889

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2413.
Disposizioni su le Casse di risparmio ordinarie. Pag. 6893

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2426.
Estensione ai territori annessi delle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, che reca provvedimenti a favore degli ospedali legalmente riconosciuti. . . . Pag. 6893

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2446.
Rilascio obbligatorio dei biglietti per trasporti sulle linee automobilistiche . . . . Pag. 6894

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2449.
Modificazioni alla legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive. . Pag. 6894

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2460.
Temporaneo collocamento fuori del ruolo organico del personale del Ministero delle finanze di un direttore generale. Pag. 6895

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2452.
Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo . . . . Pag. 6895

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 novembre 1923, n. 2477.
Provvedimenti a favore dei vecchi pensionati . Pag. 6896

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Aiello (Udine) e di Assemini (Cagliari) . . . . Pag. 6899

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 6899
Ministero delle finanze: Accreditamento di notaio. Pag. 6899
Banca italiana di sconto, in liquidazione:
Situazione patrimoniale al 30 settembre 1923 . Pag. 6900
Relazione del comitato provvisorio . . . . . Pag. 6902
Deliberazioni del comitato provvisorio . . . . Pag. 6903
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . Pag. 6903
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 16) Pag. 6904

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1923, n. 2428.
Ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazone dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, riflettenti l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche, delle collettorie postali e del relativo personale, degli agenti rurali, e degli esercenti dei posti telefonici pubblici, e successive modificazioni;

Visti i Nostri decreti in data 18 marzo, nn. 596 e 597; 29 marzo, n. 778; 3 maggio, n. 1133; 7 giugno, n. 1433; 24 giugno, n. 1569, e 15 luglio, n. 1748, dell'anno in corso;

Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I.

Classificazione delle ricevitorie — Loro trasformazione — Eventuale soppressione — Agenzie e servizi rurali — Orario.

Art. 1.

Le ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche sono stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati che vengono retribuiti a provvigione, hanno qualità di contabili dello Stato e di pubblici ufficiali ed assumono il titolo di ricevitori. Esse vengono istituite o soppresse con decreto Ministeriale.
I fiduciari del ricevitore detti « supplenti », che per conto di lui prendono parte alla gestione della ricevitoria ed al servizio al pubblico, assumono, agli effetti delle responsabilità, la qualifica di pubblici ufficiali.
Prendono la denominazione di succursali quelle ricevitorie che disimpegnano soltanto determinati servizi, in via sussidiaria ai coesistenti uffici principali.

Art. 2.

Le ricevitorie sono di tre classi:
di 1ª classe, quelle con retribuzione superiore a L. 15,000;
di 2ª classe, quelle postali o postali telegrafiche telefoniche ammesse a rendere servizi postali nella misura maggiore consentita alle ricevitorie per ogni operazione a valore e la cui retribuzione non superi L. 15.000; nonchè quelle con soli servizi elettrici con retribuzione da L. 5.000 a L. 15.000;
di 3ª classe tutte le altre.
Nelle ricevitorie postali o postali con servizi elettrici di 3ª classe, possono eseguirsi operazioni a valore soltanto nei limiti di L. 1000 ciascuna.

Art. 3.

Saranno gradatamente soppresse le ricevitorie succursali e le altre ricevitorie che per reddito insufficiente o per numero esiguo di operazioni giornaliere non siano ritenute necessarie.
Nelle ricevitorie di speciale importanza, la cui retribuzione non sia inferiore a L. 40.000, qualora se ne ravvisi la convenienza, si potrà procedere, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, alla separazione dei servizi a danaro dai servizi di posta lettere ed elettrici, ed in tal caso i servizi di posta lettere ed elettrici saranno lasciati alle ricevitorie e quelli a danaro verranno affidati ad apposite agenzie.
In luogo delle ricevitorie soppresse a termini del 1° comma del presente articolo, potranno essere istituite agenzie, con operazioni limitate se del caso a L. 1000 ciascuna per i servizi a valore, purchè i Comuni od altri Enti od anche associazioni o ditte si accollino l'obbligo di fornire gratuitamente i locali ed occorrendo di aumentare la provvigione da corrispondersi ai concessionari, qualora non si trovassero persone disposte ad accettarne la gestione alle condizioni stabilite a termini delle disposizioni del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, che ne regolano la concessione da parte dell'Amministrazione.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla istituzione di agenzie alle condizioni sopra indicate ed in tutti gli altri in cui tale istituzione non sia ritenuta opportuna, le ricevitorie soppresse saranno sostituite con servizi rurali (collettorie o portalettere) ove già non esistano nelle rispettive località.

Art. 4.

La concessione delle agenzie provenienti dalla separazione dei servizi a danaro di cui al 2° comma del precedente articolo 3, sarà fatta di regola a mezzo di pubblica gara, in base ai capitolati di oneri previsti dal citato R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, con preferenza, a parità di condizioni, al personale delle ricevitorie.
Per la concessione, invece, delle agenzie sostituite alle ricevitorie soppresse a termini del disposto del primo comma dello stesso art. 3, si darà la preferenza anzitutto al ricevitore o al gerente e poi al supplente delegato del ricevitore di ogni singola ricevitoria soppressa, ed in caso di loro rifiuto in primo luogo ai ricevitori, in secondo ai gerenti ed in terzo ai supplenti delegati dei ricevitori di altre ricevitorie parimenti soppresse, tenendo presente in ogni caso, quanto ai gerenti ed ai supplenti delegati, che essi possono essere preferiti soltanto se siano in servizio almeno da due anni.
In mancanza di detti aspiranti saranno preferite le persone che esercitino in loco industrie o commerci redditizi e tra di esse prima gli invalidi di guerra fino all'ottava categoria, poi i decorati di medaglia al valore militare o di croce al merito di guerra, quindi gli ex militari che durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio nell'Esercito od Armata nazionale in reparti combattenti per almeno sei mesi, ed infine i pensionati civili e militari dello Stato.

Art. 5.

Quanto ai servizi rurali (collettorie e portalettere) che siano istituiti in sostituzione di ricevitorie, come è previsto all'art. 3, ultimo comma, la concessione degli stessi seguirà sempre che ne sia riconosciuta la idoneità, in prima linea a favore dei titolari, gerenti e supplenti delegati d'ogni singola ricevitoria soppressa; in seconda linea a favore dei titolari, gerenti e supplenti delegati delle altre ricevitorie soppresse, ed in terza linea secondo l'ordine di preferenza indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza riguardo però alla coesistenza degli altri requisiti di indole economica ivi indicati in relazione alla speciale natura delle agenzie.
Quanto ai gerenti ed ai supplenti delegati è richiesto che essi siano in servizio da almeno due anni.
Il titolare effettivo della ricevitoria soppressa e trasformata in agenzia o in servizio rurale può chiedere ed ottenere la titolarità di altra ricevitoria di pari o minore importanza disponibile al momento della soppressione.

Art. 6.

L'orario delle ricevitorie e delle agenzie viene stabilito dall'Amministrazione.
Quello normale per i servizi al pubblico è, nelle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche di:
otto ore se la ricevitoria è di prima classe con retribuzione superiore a L. 25,000;
sette ore se di prima classe con retribuzione fino a lire 25,000;
sei ore se di seconda classe;
quattro ore se di terza classe.

Ove però il ricevitore sia anche esercente telefonico e al posto pubblico facciano capo collegamenti di abbonati o di altri posti pubblici, l'orario normale al pubblico, per il servizio telefonico, potrà, a seconda delle esigenze del servizio, essere protratto fino ad otto ore giornaliere.

Indipendentemente da tale orario le ricevitorie ed agenzie che disimpegnano anche servizi elettrici, salvo le eccezioni che siano consigliate dalla speciale situazione dei luoghi, dovranno ogni sera esclusi i giorni festivi, rimanere aperte per mezza ora fra le ore 20 e le 21 per conversazioni telefoniche di carattere urgente e per l'accettazione ed il recapito dei telegrammi.

Intesa la Giunta del Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 26 l'orario normale al pubblico potrà, per specialissime esigenze di servizio, essere stabilito, in via continuativa, in misura superiore a quella sopra accennata, ma per non oltre due ore al giorno. L'Amministrazione potrà anche consentire che l'orario normale sia prolungato (per quel numero di ore al giorno che sarà ritenuto opportuno) a richiesta dei Municipi, di altri Enti e di privati, a condizione che corrispondano essi direttamente al ricevitore un equo compenso da stabilirsi dalla Commissione compartimentale delle ricevitorie ove non sia raggiunto l'accordo fra il richiedente ed il ricevitore.

Se l'orario al pubblico è, per eccezionali motivi, prolungato temporaneamente per conto dell'Amministrazione postale telegrafica telefonica o per conto di altra Amministrazione statale, spetta al ricevitore un compenso di L. 1.75 per ciascuna ora fra le 7 e le 21 e di L. 2.25 per ciascuna ora fra le 21 e le 7, salvo maggiore compenso, a giudizio dell'Amministrazione, ove occorra anche l'opera dei supplenti.

Quanto all'orario delle agenzie, i titolari delle stesse saranno tenuti alla osservanza di quello stabilito nei singoli capitolati di oneri.

CAPO II.

Nomina dei ricevitori — Conferimento delle ricevitorie senza concorso e con concorso.

Art. 7.

Per conseguire la nomina di ricevitore o di gerente di una ricevitoria occorre:

a) essere cittadino italiano e di regolare condotta morale e politica;

b) avere compiuto i 21 anni;

c) avere compiuto almeno il corso elementare superiore, oppure avere ottenuto la promozione dalla 1ª alla 2ª classe di una scuola secondaria governativa o pareggiata. In casi speciali si potrà prescindere dal titolo ufficiale di studi, purchè l'interessato dimostri altrimenti di possedere una istruzione adeguata alla importanza della ricevitoria cui aspira;

d) essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti e da imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

e) avere adempiuto, se maschi, agli obblighi di leva;

f) non essere coniuge di un ricevitore, salvo il caso di separazione legale non imputabile a colpa dell'aspirante alla nomina.

I ricevitori ed i gerenti prima di essere ammessi in servizio debbono prestare giuramento avanti al direttore compartimentale o avanti all'autorità all'uopo delegata. La formula è la seguente:

« Giuro di mantenere il segreto postale, telegrafico, telefonico, di osservare lealmente pel bene del Re e della Patria le leggi dello Stato e di adempiere con zelo e coscienza tutti gli obblighi che mi derivano dai servizi affidatimi ».

Venendo a mancare uno dei requisiti sopra accennati, s'intende senz'altro risoluto il rapporto di servizio, intesa, per il caso di cui alla letterac *d*) la Commissione centrale.

Art. 8.

Le ricevitorie sono conferite senza concorso, a titolo di successione, a favore del coniuge e dei figli legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti (escluse le figlie maritate), del ricevitore deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, o dimissionario dopo venti anni di servizio in qualità di ricevitore.

Il beneficio di cui al comma precedente si estende anche ai figli adottati almeno da dodici anni nonchè alle figlie maritate, ove risulti che il coniuge sia inabile al lavoro e sprovvisto di sufficienti risorse economiche in relazione al numero dei componenti la famiglia o quando la figlia maritata abbia prestato effettivo e lodevole servizio per almeno un decennio in qualità di supplente del genitore defunto, dispensato o dimissionario come sopra (considerando compiuto il decennio anche quando l'ultimo anno non sia ancora terminato).

Il coniuge, i figli legittimi, legittimati, riconosciuti ed adottivi, non sono ammessi al beneficio previsto nel presente articolo, qualora non abbiano prestato almeno due anni di supplenza lodevole.

Alle persone sopra accennate è conferita di regola la ricevitoria di cui era titolare il rispettivo coniuge, padre o madre; però l'Amministrazione, quando concorrano speciali ragioni, può conferire, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, altra ricevitoria anche di minore importanza ed in diversa località.

Nel primo caso esse sono tenute, fatta eccezione per le vedove, a versare a beneficio dell'Amministrazione, per la durata di un triennio, una somma annua a titolo di canone per la concessione della ricevitoria senza concorso. Tale canone sarà ragguagliato ad un decimo della retribuzione se il coniuge o figlio che succede nella titolarità della ricevitoria ha meno di cinque anni di effettivo e lodevole servizio in qualità di supplente della moglie o del genitore, ad un quindicesimo se ne ha almeno cinque ma meno di dieci, ed a un ventesimo se ha almeno dieci anni.

Nessun canone è dovuto per le ricevitorie con retribuzione inferiore a L. 6000 nè per le quote di retribuzione non eccedente tale limite di somma.

Art. 9.

In mancanza delle persone indicate nel precedente articolo 7 il conferimento delle ricevitorie disponibili ha luogo senza concorso a favore dei supplenti sostituti del cessato ricevitore, purchè prestino servizio effettivo e lodevole in tale qualità da almeno dodici anni nella ricevitoria resasi disponibile e semprechè la retribuzione non superi L. 6000 annue e sia versato all'Amministrazione l'annuo canone di un decimo di essa per la durata del primo triennio.

Art. 10.

La concessione delle ricevitorie senza concorso ha luogo altresì:

a) a favore dei ricevitori che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al successivo articolo 24 e dei collettori ritenuti idonei ed in servizio almeno da tre anni ove la collettoria sia trasformata in ricevitoria;

b) a favore degli invalidi di guerra secondo le norme

di cui all'articolo 67 del regolamento approvato con il decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, ed in linea subordinata a favore delle madri e delle vedove bisognose dei caduti in guerra e delle vedove e degli impiegati od agenti dell'Ammnistrazione delle poste dei telegrafi e dei telefoni, per le ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 6000 che si siano rese disponibili dopo la pubblicazione del vigente regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196 e per le quali non sia già stato provveduto altrimenti, o che si renderannò disponibili dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

In mancanza di aspiranti di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, si fa luogo al conferimento senza concorso:

1° A favore dei ricevitori o supplenti aventi titolo a preferenza nei concorsi a sensi del R. decreto 21 marzo 1915, n. 441, riguardante il personale delle ricevitorie situate in località colpite dal terremoto del 1915 e limitatamente, per i ricevitori a ricevitorie attualmente disponibili la cui importanza sia inferiore o di non molto superiore a quella che gestiscono, e pei supplenti a ricevitorie la cui retribuzione non superi L. 6000;

2° A favore per una volta tanto dei gerenti (o supplenti in missione nelle ricevitorie con funzione di gerente) che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino (o abbiano prestato dopo il 24 maggio 1915) servizio effettivo in tale qualità, o lodevole sotto tutti gli aspetti da almeno quattro anni se maschi e sei anni se femmine, ridotti rispettivamente a due ed a quattro per le ricevitorie di 3ª classe, con preferenza a chi avendo anche prestato effettivo e lodevole servizio in qualità di supplente prima o dopo la gerenza, abbia, complessivamente, una maggiore anzianità di servizio.

Per i gerenti che contino non meno di quindici anni di effettivo servizio in qualità di supplenti od anche eventualmente, in qualità di ricevitore, i periodi sopra cennati sono ridotti rispettivamente a due anni se maschi e a tre se femmine.

Tali eccezioni a favore dei gerenti anzidetti hanno luogo, non oltre il 31 dicembre 1924, per la ricevitoria che gestiscono se la retribuzione non supera L. 8000 annue e per quelle ricevitorie disponibili che da essi fossero indicate, la cui retribuzione non ecceda detta somma di oltre la metà, e di oltre due terzi per gli ex combattenti della differenza tra L. 8000 e l'ammontare della retribuzione della ricevitoria di cui hanno o abbiano avuto la gestione (tenendo conto della retribuzione maggiore ove siano stati gerenti di altra ricevitoria per almeno sei mesi) senza superare ad ogni modo L. 15,000 ed a condizione che i gerenti di cui trattasi consentano a versare per un triennio a favore dell'Amministrazione un canone annuo in ragione del decimo sulla quota di retribuzione eccedente le L. 4000;

3° Per una volta tanto e non oltre il 31 dicembre 1924 a favore di mutilati ed invalidi di guerra nonchè di ex combattenti che abbiano prestato servizio in reparti mobilitati in zone di operazione, che contino all'atto della pubblicazione del presente decreto effettivo e lodevole servizio almeno di un anno in qualità di ricevitore o gerente, o due anni in qualità di supplente, e che abbiano titolo a particolare riguardo specie per le loro benemerenze di guerra, purchè la retribuzione della ricevitoria cui vorrebbero essere destinati non superi per i ricevitori e per i gerenti quella di L. 15,000 e per i supplenti quella di L. 8000 annue;

4° Per una volta tanto e non oltre il 31 dicembre 1924 a favore dei ricevitori e gerenti mutilati, invalidi od ex combattenti in reparti mobilitati in zona di operazione che all'atto della pubblicazione del presente decreto prestino o abbiano prestato servizio effettivo e lodevole in tale qualità per almeno un decennio, compreso il servizio militare, ed abbiano titolo ad eccezionali riguardi, purchè la retribuzione della ricevitoria richiesta non superi lire 25.000 e purchè consentano di versare per un triennio, a favore dell'Amministrazione, un canone di un decimo sulla retribuzione da lire 4000 a 15.000, e di due decimi per la quota superiore.

Tale eccezionale concessione può aver luogo per i gerenti soltanto per la ricevitoria che gestiscono e la cui retribuzione non superi il detto limite di L. 25,000;

5° Per una volta tanto e non oltre il 31 dicembre 1924, a favore dei supplenti in missione, escluse le donne maritate (salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 comma 2°), dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, limitatamente alle ricevitorie con retribuzione fino a L. 8000 e purchè abbiano prestato lodevole servizio come supplenti nelle ricevitorie per almeno un anno e poi in missione per almeno 4 anni se maschi e 6 anni se femmine, ed a condizione che, oltre al versamento per un triennio del canone di un decimo in ragione della quota di retribuzione eccedente le L. 4000, si impegnino a restituire la metà dell'indennità loro corrisposta all'atto della dispensa dal servizio ed a vincolarne l'altra metà in conto della cauzione dovuta.

Per coloro che vennero chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano gerenti, il servizio militare prestato durante l'ultima guerra nazionale sarà considerato come prestato in qualità di gerente e l'anno di servizio prestato nelle ricevitorie non ancora compiuto si considera come anno intero.

Per tutte le nomine sopra accennate, a parità di condizioni, hanno la precedenza prima gli invalidi della guerra e poi gli ex combattenti, mantenendo sempre la preferenza a chi abbia maggiore anzianità di servizio.

Per chiedere la nomina senza concorso ai sensi del presente articolo e della lettera *b*) dell'articolo precedente, gli aspiranti dovranno produrre domanda documentata entro un mese dalla data di pubblicazione dell'elenco delle ricevitorie disponibili.

Il conferimento senza concorso delle ricevitorie è sempre deliberato dal Ministero previo parere della competente Commissione compartimentale, nonchè della Commissione centrale pel caso contemplato dall'art. 8, comma 4°.

I relativi decreti di nomina sono emessi a norma del 3° comma del successivo art. 13.

Art. 12.

Qualora si manifesti l'assoluta incompatibilità della ulteriore permanenza di un ricevitore nella località, ove ha sede la ricevitoria di cui è titolare, il Ministro, previa contestazione dei fatti e dei motivi che danno luogo a tale incompatibilità, eseguita una regolare e rigorosa inchiesta a mezzo di ispettori centrali, ed intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, cui il ricevitore interessato è ammesso ad esporre personalmente le proprie ragioni, potrà destinare detto ricevitore ad altra ricevitoria disponibile di importanza pressocchè uguale a quella che egli gestisce ed in cui si è reso incompatibile, e qualora vi sia il consenso dell'interessato ovvero ricorrano circostanze di gravità eccezionale imputabili a colpa del ricevitore, anche a ricevitoria di minore importanza. In caso di rifiuto si intenderà risoluto il rapporto di servizio.

A richiesta degli interessati, può consentirsi, previo parere della Commissione centrale, il cambio fra due ricevitori la cui retribuzione sia pressochè uguale.

Art. 13.

Salvo le eccezioni previste negli articoli precedenti, le ricevitorie sono conferite in seguito a concorso bandito sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Sui concorsi si pronunciano le Commissioni di cui all'articolo 29 e precisamente la Commissione centrale circa i concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 e le Commissioni compartimentali per gli altri nell'ambito della rispettiva circoscrizione.

La nomina del prescelto segue con decreto Ministeriale per le ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 e con decreto delegato del direttore compartimentale per le altre.

Contro il decreto direttoriale è ammesso ricorso per motivi di legittimità al Ministero, il quale decide definitivamente, intesa la Commissione centrale.

Art. 14.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione annua fino a L. 15,000 possono prendere parte soltanto i ricevitori, gerenti e supplenti, qualunque sia la loro anzianità di servizio, delle ricevitorie del compartimento o che in esso abbiano prestato servizio almeno per un biennio. A tali concorsi in linea subordinata sono ammesse anche le persone non addette ai servizi dell'Amministrazione.

A quelli per ricevitorie con retribuzione superiore a Lire 15,000 fino a L. 30,000 possono prendere parte tutti i ricevitori e i gerenti in servizio almeno da cinque anni (o da tre anni se forniti di licenza tecnica, ginnasiale complementare o altro titolo equipollente o superiore) ed i supplenti sostituti che abbiano prestato servizio in tale qualità almeno per dieci anni (per cinque anni se forniti del titolo di studio sopra accennato).

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 annue possono prendere parte soltanto i ricevitori che alla data del bando siano in servizio, in tale qualità, da non meno di dieci anni e da non meno di cinque anni se forniti della licenza tecnica o ginnasiale o complementare o di altro titolo equipollente o superiore.

La domanda di ammissione al concorso importa di diritto la rinunzia dell'aspirante alla ricevitoria di cui è titolare, qualora egli sia prescelto per la titolarità della ricevitoria per cui ha concorso.

Nella valutazione dei concorrenti si terrà conto:

della maggiore attitudine di ciascuno, in relazione alla importanza della ricevitoria da conferire;

della maggiore durata di effettivo e lodevole servizio con speciale considerazione anzitutto per quello prestato in qualità di ricevitore o gerente e poi per quello prestato in qualità di supplente sostituto (anche a seconda della importanza della ricevitoria o delle ricevitorie nelle quali il servizio è stato prestato), del titolo di studio posseduto da ciascun concorrente.

Pei ricevitori, pei gerenti e per i supplenti chiamati o richiamati sotto le armi a cagione dell'ultima guerra nazionale, l'incensurato servizio militare è considerato come prestato nelle ricevitorie, valutando al doppio il periodo di tempo trascorso in zona di operazioni e al triplo l'intero servizio militare se l'aspirante ha conseguito medaglia al valore, croce al merito di guerra o promozioni per merito di guerra.

E' parimenti computato al doppio il periodo di servizio effettivamente prestato durante la guerra 1915-1918 in qualità di ricevitore, gerente o supplente in ricevitorie situate in zona di operazioni.

Stabilita la graduatoria in base alle norme sopra accennate, fra gli aspiranti ritenuti idonei la ricevitoria verrà aggiudicata a quello fra i primi cinque graduati che abbia offerto di versare all'Amministrazione, per almeno un triennio, un maggiore canone percentuale sulla retribuzione indicata nel bando di concorso (in misura non inferiore al 5 % e non superiore al 20 %).

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione fino a L. 30,000 sono ammessi gli ex ricevitori purchè la cessazione dal servizio non sia avvenuta per demeriti o per sottrarsi a provvedimenti a loro carico ovvero per farsi sostituire dal coniuge, dal figlio o dal supplente sostituto, (e purchè, se la retribuzione è superiore a L. 15,000, abbiano prestato lodevole servizio almeno per cinque anni) nonchè gli impiegati di ruolo della Amministrazione delle poste, dei telegrafi, telefoni provenienti dai ricevitori.

Per questi ultimi il servizio prestato come impiegato di ruolo è computato agli effetti dei concorsi di cui trattasi, come prestato nelle ricevitorie.

Ai concorsi per ricevitorie di 2ª e 3ª classe sono pure ammessi gli ex supplenti cessati dal servizio per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Agli effetti del computo dell'anzianità le frazioni di anno sono considerate come anno intero.

Il prescelto deve entro due mesi dalla partecipazione ufficiale assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in difetto di che è ritenuto rinunziatario.

CAPO III.

Obblighi del ricevitore - Incompatibilità.

Art. 15.

Il ricevitore deve disimpegnare personalmente il servizio.

Esso è tenuto a disimpegnare e a far disimpegnare non solo i servizi postali, telegrafici e telefonici ma anche tutti quegli altri di cui l'Amministrazione creda opportuno incaricarlo compreso quello di procacciato e di distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle norme di servizio.

L'Amministrazione può limitare l'incarico al solo servizio telegrafico, telefonico o fonotelegrafico, ad alcuni servizi postali di speciale importanza od anche ad un solo servizio postale.

Art. 16.

Il ricevitore non può esercitare quegli incarichi, impieghi, professioni, industrie o commerci che dalla Giunta del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 26 siano ritenuti in contrasto cogli interessi dello Stato, ovvero che siano tali da non permettere al ricevitore di assicurare con la propria presenza ed attività il regolare andamento dei servizi.

Il Ministro, udito il parere della Giunta anzidetta, può concedere l'autorizzazione di cumulare le funzioni di ricevitore con occupazioni estranee, purchè non in contrasto cogli interessi dello Stato, alla condizione che l'interessato versi all'Amministrazione un canone annuo da fissarsi dalla Giunta in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 50 % della di lui retribuzione.

La funzione di ricevitore è però sempre incompatibile:

a) con la carica di sindaco e di facente funzione di sindaco;

b) con l'ufficio di segretario comunale o facente funzione di segretario comunale;

c) con l'esercizio di ministro dei culti avente giurisdizione o cura di anime;

d) con la professione di medico condotto o di veterinario comunale;

e) con la professione di maestro elementare, di direttore didattico, d'insegnante di scuole medie pubbliche o di scuole private, di farmacista, salvo le eccezioni, con l'applicazione del canone di cui al comma precedente, che fossero consigliate, per chi ne è attualmente investito e intesa la Giunta del Consiglio di amministrazione, da speciali considerazioni;

f) con la professione di avvocato, patrocinatore presso le preture, procuratore, notaio, ricevitore del lotto, agente di cambio;

g) con le funzioni di esattore comunale o erariale o rappresentante riconosciuto di essi, di vettore di emigrazione o di suo rappresentante;

h) con l'incarico di accollatario o gerente di agenzia di trasporto di pacchi da un luogo all'altro del Regno o di agenzia per espressi in loco;

i) con tutte le occupazioni che implicano notevole maneggio di denaro o che debbano ritenersi in evidente contrasto con gli interessi dello Stato, come direttori, cassieri, rappresentanti di banche, di casse private di risparmio, ecc.

Per i gestori delle agenzie postali, telegrafiche e telefoniche, per gli eventuali incaricati del servizio alla dipendenza dei gestori stessi, e per i supplenti nelle ricevitorie, le incompatibilità sono limitate ai casi previsti nelle lettere *a*), *b*), *g*), ed *i*) del 3° comma del presente articolo, oltre a quelli in cui sia fatto luogo ad esplicito divieto a sensi del precedente comma 1°.

I ricevitori ed i gestori delle dette agenzie che accettino cariche o si dedichino a professioni comunque dichiarate incompatibili e che entro il termine di 30 giorni non vi rinuncino, incorrono di diritto nella risoluzione del rapporto di servizio.

Ai ricevitori che già si trovino nelle condizioni di incompatibilità sopra accennate e per le quali non siano ammesse eccezioni, potranno essere concessi — fatta esclusione per le occupazioni di cui alle lettere *c*) ed *i*) — otto mesi di tempo a datare dalla pubblicazione del presente decreto, per regolarizzare la loro posizione, e un anno se trattisi di esattori erariali o comunali o rappresentanti riconosciuti di essi.

Art. 17.

I ricevitori sono tenuti a prestare una cauzione (con vincolo di certificati di rendita del Debito pubblico, con deposito sui libretti delle Casse postali di risparmio, debitamente vincolati, ovvero con deposito vincolato nella Cassa depositi e prestiti di numerario o buoni pluriennali del tesoro o di titoli di rendita pubblica) per somma pari all'ammontare della loro retribuzione annua lorda, trascurate le frazioni di centinaia di lire con un minimo di L. 5000 e un massimo di L. 40,000.

Per le ricevitorie di 3ª classe con servizio postale il minimo è di lire 3000.

Per le ricevitorie di qualsiasi classe con soli servizi elettrici la cauzione sarà pari al decimo degli introiti con un massimo di L. 5000, trascurate le frazioni di centinaia di lire.

Per i ricevitori attualmente in servizio tanto se rimangono titolari della ricevitoria che ora gestiscono, e siano tenuti a completare la cauzione, quanto se, in seguito a concorso, siano destinati ad altra ricevitoria di maggiore importanza il complemento di cauzione potrà essere provvisoriamente prestato con fidejussione personale ai sensi degli articoli 1904 e 1905 del Codice civile, da sostituirsi con denaro anche a rate mensili uguali, nel termine massimo di un quinquennio.

Tale complemento, per i ricevitori che rimangono nelle ricevitorie in atto gestite, sarà prestato entro sei mesi dall'applicazione delle norme definitive per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie.

In caso però di riunione dei servizi postali ed elettrici il ricevitore dovrà prestare subito il complemento di cauzione nei modi prescritti dal comma 1° del presente articolo ma soltanto per somma pari alla maggiore retribuzione che risulterà spettargli.

Art. 18.

I ricevitori e i supplenti debbono risiedere nella località in cui è situata la ricevitoria, salvo che il Ministero, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, accordi al ricevitore od ai supplenti di risiedere in località non lontana.

Essi possono essere autorizzati, dai direttori compartimentali da cui dipendono, ad essentarsi dal servizio o dalla residenza per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni complessivamente in ciascun anno solare (escluse le brevi assenze le quali però debbono segnalarsi preventivamente ai direttori e purchè dai medesimi siano ritenute giustificate per speciali motivi), lasciando affidati i servizi, sotto la loro piena responsabilità, al proprio supplente sostituto o ad altro supplente di loro fiducia.

Per le eventuali assenze di maggiore durata occorre il preventivo consenso del Ministero, che, ove l'assenza debba protrarsi oltre tre mesi complessivamente, potrà anche, inteso il parere della Commissione compartimentale, disporre che la gestione della ricevitoria venga affidata temporaneamente ad un gerente.

Il ricevitore non può avere missioni; soltanto nel caso in cui sia temporaneamente chiusa la ricevitoria di cui è titolare o che si debba, per gravi motivi, affidarne ad altri la provvisoria gestione, egli può essere incaricato della gerenza di altra ricevitoria di corrispondente importanza.

Ove occorra provvedere a reggenza temporanea di ricevitoria di speciale importanza, l'Amministrazione potrà destinarvi, in caso di assoluta necessità un ricevitore di riconosciuta capacità.

Art. 19.

I ricevitori rispondono anche pecuniariamente ed a mezzo della cauzione prestata, tanto della loro opera personale quanto di quella dei supplenti e dell'altro personale che presti comunque servizio nella ricevitoria, su di cui sono in obbligo di vigilare, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

In ogni caso il ricevitore deve rivalere l'Amministrazione dei danni dei quali, per il fatto di lui e dei suoi coadiutori o dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che esso detiene per ragioni di servizio è responsabile dei danni che non derivino da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse, o dalla natura di queste.

I ricevitori ed i supplenti non assumono verso i terzi in dipendenza del loro servizio, responsabilità maggiore e diversa di quella che per legge farà carico all'Amministrazione.

Art. 20.

Il ricevitore ha l'obbligo di provvedere con la retribuzione a lui assegnata anche all'affitto del locale.

Qualora egli non riesca ad affittare un locale idoneo a prezzo non superiore al decimo della retribuzione, spetta ai Municipi ed in loro vece ad altri Enti di fornire il locale ed al ricevitore di rifondere al Municipio od Ente interessato una somma pari al decimo della retribuzione.

Gli obblighi inerenti ai Municipi od Enti ed ai ricevitori a

termini del comma precedente avranno effetto dal 1° luglio 1924; nulla è però innovato per quanto riguarda le obbligazioni precedentemente assunte da Municipi, Enti o privati in materia di prestazione gratuita di locali ad uso di ricevitorie.

L'obbligo imposto ai Municipi od Enti a mente del 2° comma del presente articolo non si estende alle ricevitorie succursali situate nelle zone centrali della città.

Ai titolari di dette ricevitorie, qualora essi dimostrino di non aver potuto avere il locale nei limiti del decimo della propria retribuzione, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi corrisponderà, a titolo di concorso nella spesa di affitto del locale, i due terzi della differenza tra l'anzidetto decimo e l'ammontare effettivo della pigione, debitamente accertata.

CAPO IV.

Disciplina — Risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 21.

Il ricevitore, che si rende colpevole di negligenza, di irregolarità e mancanze di qualsiasi genere nell'esecuzione del servizio, incorre in una penale consistente in una trattenuta sino ad un decimo della retribuzione annua lorda a lui assegnata, che gli si può concedere di pagare a rate mensili entro un anno.

Il provvedimento è preso dal direttore compartimentale senza che sia necessaria l'osservanza della procedura formale stabilita dal regolamento quando si tratti di applicare una penale inferiore a L. 50 per i titolari di ricevitorie di 3ª classe, ed a L. 100 per quelli delle ricevitorie di 1ª e 2ª classe.

Ove la trattenuta superi il ventesimo della retribuzione, è data facoltà al ricevitore di ricorrere al Ministro contro il provvedimento del direttore entro 30 giorni dalla data di comunicazione di esso.

Art. 22.

Quando il ricevitore, anche per riprovevole condotta, non sia più meritevole della fiducia dell'Amministrazione o sia divenuto incapace alla gestione della ricevitoria, il competente direttore compartimentale farà motivata proposta di risoluzione del rapporto di servizio.

In tal caso, e quando comunque l'Amministrazione ritenga applicabile simile provvedimento, il ricevitore viene sottoposto al giudizio della Commissione centrale delle ricevitorie, il giudizio diviene esecutivo con decreto Ministeriale.

La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto oltre nei casi previsti dagli articoli 7, 12, 14 e 16:

a) per atti che tendano ad impedire, intralciare o paralizzare, anche temporaneamente, le comunicazioni postali, telegrafiche telefoniche o i servizi a danaro;

b) per assenza arbitraria dal servizio di guisa che questo venga a mancare;

c) in seguito a condanna, passata in giudicato, per delitti contro la patria e i poteri dello Stato, per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita o contro il buon costume, o che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o per sentenza definitiva di fallimento;

nonchè intesa la Commissione centrale delle ricevitorie:

a) per pubbliche offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

b) per pubbliche manifestazioni antipatriottiche o comunque ostili alle istituzioni vigenti;

c) per constatata violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

Tali motivi di risoluzione del rapporto di servizio con l'Amministrazione sono applicabili anche ai concessionari delle agenzie nonchè agli agenti rurali, e valgono anche nei rapporti fra i ricevitori e i loro supplenti fra gli agenti rurali ed i loro sostituti e fra i concessionari delle agenzie sopra accennate ed il personale alla loro dipendenza.

Il ricevitore ha diritto di esporre, anche personalmente alla Commissione centrale le sue ragioni.

Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ricevitore può venire temporaneamente allontanato dal servizio anche prima di essere inteso, salvo i provvedimenti di cui al precedente articolo.

Deve essere senz'altro allontanato il ricevitore contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Può esserlo del pari quegli contro il quale sia spiccato mandato di comparizione o di arresto, o che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se i fatti risultino poi insussistenti, o tali da non giustificare l'eccezionale provvedimento, il ricevitore è riammesso in servizio senza perdita di anzianità e gli sarà corrisposta una congrua indennità, inteso il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 24.

In caso di risoluzione del rapporto per rinuncia del ricevitore, questi è obbligato a dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi.

Nei casi di elevazione o riduzione di classe di una ricevitoria, al ricevitore si dà un preavviso di tre mesi ed ove egli non possa per qualsiasi motivo continuare nella gestione di essa, viene offerta altra ricevitoria di importanza pressochè uguale e sempre che sia possibile tra quelle da lui designate.

Ove non sia possibile fare tale offerta, può essere concessa al ricevitore una indennità, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie.

Uguale trattamento è usato al ricevitore il cui stabilimento venga soppresso o trasformato in agenzia, con lo stesso preavviso di tre mesi.

CAPO V.

Supplenti — Retribuzione — Tabella dei coefficienti di retribuzione e sua compilazione.

Art. 25.

I ricevitori debbono essere coadiuvati dal numero di supplenti necessario ad assicurare il regolare andamento dei servizi in ciascuna ricevitoria.

I supplenti sono nominati e retribuiti dai ricevitori, ferme restando, in via transitoria, fino al 30 giugno 1924, giusta il nostro decreto in data 15 luglio u. s., n. 1748, le indennità ed assegnazioni mensili che l'Amministrazione corrisponde direttamente ai supplenti che, a suo giudizio, debbano prestare servizio per non meno di cinque ore al giorno.

Dei supplenti l'Amministrazione s'ingerisce solo per accertare preventivamente che abbiano compiuto i 18 anni e che posseggano, all'atto della nomina, i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) dell'art. 7 e di vigilare che non vengano meno quelli delle lettere *a*), *d*).

Rimangono pertanto abrogate, con effetto retroattivo al giorno della loro andata in vigore, le disposizioni dell'articolo 68 del vigente regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, circa la assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria per quanto riguarda l'obbligo del contributo a carico dell'Amministrazione.

I titolari delle ricevitorie e degli uffici secondari debbono designare, per iscritto, al Direttore da cui dipendono, il supplente delegato a sostituirli in caso di assenza o legittimo impedimento; tale supplente deve avere 21 anni compiuti. Per le ricevitorie di 2ª e 3ª classe il supplente sostituto può anche appartenere ad altra ricevitoria.

All'equo trattamento dei supplenti e dell'altro personale retribuito dai ricevitori, provvede, in quanto applicabile, il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sull'impiego privato.

Art. 26.

La retribuzione a provvigione dei ricevitori e dei titolari degli uffici secondari sarà stabilita triennalmente, a decorrere da 1° luglio 1924, applicando una tabella di coefficienti alla media, dei dati di lavoro, rigidamente controllati, dei due anni solari precedenti l'inizio dell'esercizio da cui dovrà decorrere la nuova retribuzione.

Nella tabella si stabilirà un coefficiente per concorso nella spesa dei supplenti e potrà esserne stabilito uno anche per concorso nelle spese di affitto dei locali per la quota non eccedente il decimo della retribuzione.

La retribuzione non potrà essere superiore a L. 60,000 annue.

Gli attuali minimi di retribuzione, cioè L. 3000 e 3800 rispettivamente per le ricevitorie di 2ª classe soltanto postali e per quelle postali con servizi elettrici, e L. 2400 e 3200 rispettivamente per le ricevitorie di 3ª classe soltanto postali o soltanto con servizi elettrici e per quelle postali con servizi eletttrici, sono mantenuti unicamente per i ricevitori attualmente in servizio e fino a che gestiscono la ricevitoria di cui sono ora titolari e per i gerenti che ottengano la nomina definitiva nella ricevitoria di cui hanno attualmente la gestione.

Per le agenzie, tranne nei casi in cui la gestione sia dal concessionario accettata senza alcun corrispettivo o anche con versamento di canone a favore dell'Amministrazione le norme per determinarne la provvigione sono stabilite a sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763.

La tabella sopra accennata viene compilata (o modificata quando dal Ministro ne sia riconosciuta la necessità) dal Consiglio di amministrazione, nel cui seno viene costituita a tale scopo una apposita Giunta, composta di cinque funzionari prescelti dal Ministro.

Sono chiamati a far parte di detta Giunta:

a) tre membri effettivi e tre supplenti eletti dai ricevitori membri delle Commissioni provinciali delle ricevitorie;

b) un membro effettivo ed uno supplente eletti dai titolari degli uffici secondari.

Ove il numero degli uffici secondari non sia almeno di 25, non si fa luogo alla elezione del loro rappresentante ed in tal caso sarà aumentato di uno il numero dei rappresentanti dei ricevitori.

Le sedute della Giunta di cui trattasi, regolarmente convocate, sono valide anche se manchi l'intervento dei membri elettivi.

La tabella compilata o modificata dalla Giunta è sottoposta all'approvazione del Ministro, il quale può anche arrecarvi modificazioni e la rende esecutiva a mezzo di suo decreto.

Per il prossimo triennio il Ministro potrà, apportandovi quelle modificazioni che riterrà del caso, considerare come compilata a sensi del presente articolo la tabella preparata dalla Commissione paritetica nominata in base all'art. 50 del regolamento delle ricevitorie, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196.

Agli effetti della applicazione del presente decreto s'intenderanno conglobate definitivamente nella retribuzione le assegnazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2010 del 29 dicembre 1921.

Art. 27.

Quando la retribuzione complessiva (compreso cioè l'ammontare dell'aggio per la vendita delle carte valori, ecc.) spettante ai ricevitori ed ai titolari degli uffici secondari in base alla tabella di cui all'articolo precedente sia ritenuta insufficiente, può essere in qualunque momento, convenientemente aumentata dal Ministro, inteso il parere della Commissione centrale delle ricevitorie di cui all'art. 29, sempre quando l'Amministrazione non ritenga preferibile sostituire la ricevitoria con un'agenzia quanto meno per i servizi a danaro.

Del pari, intesa la stessa Commissione, il Ministro potrà, in qualunque momento, ridurre la retribuzione ma di non oltre il 30 %, ove risulti che il lavoro e le spese di esercizio siano diminuite almeno del 50%.

Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 28.

Finchè dura il rapporto di servizio, la retribuzione dei ricevitori e dei titolari degli uffici secondari non è soggetta a sequestro nè a pignoramento salvo nei casi:

1° Fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto, per cause di alimenti dovute per legge;

2° Fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto per debiti verso la Stato contratti a causa di servizio, e per somme dovute a titolo di imposta o tasse personali.

3° Fino alla concorrenza di un decimo, valutato al netto, per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento o il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quarto della retribuzione valutata al netto.

CAPO VI.

Commissione centrale e Commissioni compartimentali.

Art. 29.

Sono istituite una Commissione centrale delle ricevitorie ed in ogni capoluogo di compartimento una Commissione compartimentale per le ricevitorie.

Tali Commissioni hanno le attribuzioni ad esse conferite dal presente decreto o dal regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso.

Le sedute della Commissione centrale e delle Commissioni compartimentali, regolarmente convocate, sono valide anche senza l'intervento dei membri elettivi.

Art. 30.

La Commissione centrale è presieduta da un capo servizio dell'Amministrazione ed è composta di 4 funzionari oltre il presidente, che abbiano grado non inferiore a capo sezione

designati biennialmente dal Ministero unitamente a due membri supplenti aventi stesso grado.

Ove, per eccezionali motivi, il presidente non possa intervenire all'adunanza, lo sostituisce il membro di grado più elevato e a parità di grado chi è più anziano nel grado.

Della Commissione di cui trattasi faranno parte anche due ricevitori eletti, unitamente a due membri supplenti, dai ricevitori membri delle Commissioni compartimentali delle ricevitorie, tra i ricevitori in servizio, in tale qualità, almeno da dieci anni e che nell'ultimo triennio non siano incorsi in penali superiori a L. 50.

Art. 31.

Le Commissioni compartimentali sono presiedute dal direttore del compartimento.

Di esse fanno parte, oltre il presidente, l'ispettore o chi ne fa normalmente le veci e tre funzionari dei gradi direttivi, designati, unitamente a due membri supplenti, biennalmente dallo stesso direttore.

Di tali Commissioni faranno parte due ricevitori, in qualità di membri effettivi, eletti biennalmente, insieme con un membro supplente, dai ricevitori della circoscrizione fra quelli delle ricevitorie del capoluogo o delle immediate vicinanze di esso che abbiano almeno un quinquennio di servizio in tale qualità e che da due anni almeno non siano incorsi in penali superiori a L. 50.

In mancanza, per giustificati motivi, del direttore compartimentale, la presidenza è assunta dal funzionario più elevato in grado.

Art. 32.

Ai ricevitori membri della Commissione centrale e della Giunta di cui all'articolo 26 sarà rimborsata, se del caso, la spesa di viaggio in seconda classe e corrisposta una diaria di L. 35.

Ai ricevitori membri delle Commissioni compartimentali che non risiedono nella città capoluogo del compartimento, sarà rimborsata la spesa di viaggio in seconda classe, e corrisposta la diaria di L. 20.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 33.

Per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel provvedere alla gerenza delle ricevitorie le direzioni compartimentali daranno possibilmente la preferenza ai gerenti attualmente in servizio da almeno un anno se maschi e due se femmine, ove siano esonerati dal posto senza loro demerito e non ottengano nel frattempo la titolarità di una ricevitoria.

Art. 34.

I gerenti ed i supplenti in attività di servizio, alla pari dei ricevitori, sono esonerati dall'obbligo di presentare, nei concorsi, i prescritti documenti, che siano ancora validi e già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 35.

Entro sei mesi sarà pubblicato un nuovo regolamento, comprendente anche le norme per il trattamento economico giuridico dei collettori e degli agenti rurali, nonchè degli esercenti telefonici.

Frattanto rimarranno provvisoriamente in vigore le norme del regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, salvo quelle che riflettano materie che siano diversamente regolate dal presente decreto, ovvero siano contrarie alle singole disposizioni che sono in esso contenute.

Le attribuzioni attualmente di competenza delle Commissioni provinciali delle ricevitorie in materia di collettorie ed agenti rurali s'intenderanno demandate alle Commissioni compartimentali.

Art. 36.

Fino a che non saranno costituite la Commissione centrale e le Commissioni compartimentali previste nei precedenti articoli, rimarranno in funzione le attuali Commissioni centrale e provinciali solo per quanto è alle istituende Commissioni demandato dal presente decreto e per quanto si riferisce alle attribuzioni che sono ora di competenza delle Commissioni provinciali delle ricevitorie per ciò che ha relazione con l'ordinamento delle collettorie e degli agenti rurali e resterà altresì in vigore il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1569, concernente le facoltà di scioglimento delle esistenti Commissioni nel caso di irregolare loro funzionamento.

Fino a che non sarà costituita la Giunta del Consiglio di amministrazione, prevista nel precedente art. 26, le attribuzioni a tale Giunta devolute dal presente decreto saranno esercitate da una Giunta provvisoria costituita da cinque funzionari scelti dal Ministro tra quelli che compongano il Consiglio di amministrazione a sensi del R. decreto 5 aprile 1923, n. 905 e 15 luglio 1923, n. 1747, con l'intervento dei ricevitori membri effettivi della Commissione centrale.

Art. 37.

E' abrogato il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 e qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per quanto riguarda le Commissioni di cui al precitato art. 29, la Giunta del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 26 e le disposizioni che vi hanno attinenza, la cui costituzione ed applicazione seguirà insieme con quella relativa al nuovo ordinamento generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2451.
Emissione di francobolli speciali per celebrare la data dell'avvento al potere del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legeg 3 dicembre 1923, n. 1601;

Visto l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 predetto;

Riconosciuta l'opportunità di fissare, anche a mezzo della posta, il ricordo dell'èra nuova segnata dell'avvento al potere del Fascismo;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per celebrare la data dell'avvento al potere del Fascismo è autorizzata l'emissione di speciali francobolli nella misura di un milione di serie valide per l'affrancatura delle corrispondenze impostate nel Regno, di trentamila serie soprastampate per uso della Tripolitania, di trentamila soprastampate per uso della Cirenaica, di ventimila soprastampate per uso dell'Eritrea e di ventimila soprastampate per uso della Somalia Italiana, col ragguaglio delle ultime in moneta locale.

Art. 2.

Dette serie sono tutte composte dei tagli da centesimi 10, 30, 50, una lira, 2 lire, e 5 lire.

A tiratura compiuta il materiale occorso alla stampa dovrà essere distrutto.

Art. 3.

I francobolli in parola sono di due differenti specie:

1° Francobolli calcografici stampati su carta speciale bianca non filigranata nei seguenti valori:

da centesimi 10 color verde
» » 30 » violetto
» » 50 » rosso granato

Il disegno ornamentale rappresenta tre fasci littori; di essi, due identici tra loro nella struttura e forme sono posti lateralmente, uno a destra e l'altro a sinistra del francobollo, con le asce rispettive prospettanti verso l'interno del francobollo; a circa metà del corpo del Fascio littorio sinistro leggesi la parola « Cent. » e ad eguale corrispondente posizione nel Fascio littorio destro leggesi l'indicazione del valore (10 - 30 - 50).

Nel centro del francobollo si scorge un terzo Fascio littorio con l'ascia accostata a metà altezza, il tutto raffigurato in campo illuminato.

I tre Fasci littori campeggiano sopra uno sfondo finemente tratteggiato e fra un intreccio gentile di ramoscelli fioriti simboleggianti la primavera.

Nella parte inferiore centrale del francobollo vi è la leggenda « Poste italiane ». Le dimensioni del disegno di ogni francobollo sono di m/m 22 di larghezza per m/m 27 di altezza.

2° Francobolli tipografici: sono stampati su carta filigranata bianca recante in filigrana a trasparenza in chiaro coroncine Reali e nei seguenti valori:

da L. 1 in colore azzurro
» » 2 in colore bruno cupo
» » 5 in due colori nero e celeste

I francobolli da L. 1 e da L. 2, consimili nel formato ma differenti nel colore, presentano un disegno ornamentale di m/m 22 per 27 nella larghezza e nell'altezza.

Detto disegno consta di tre parti essenziali:

a) parte superiore nella quale è riprodotta su fondo bianco in carattere stampatello maiuscolo la parola «Italia»;

b) parte centrale ove una superba aquila ad ali spiegate contornata da un serto di quercia, poggiasi su di un fascio littorio;

c) parte inferiore nella quale sul fondo colorato sta la leggenda relativa al valore del francobollo.

Il francobollo da L. 5 è di forma rettangolare avente nel disegno ornamentale dimensioni di m/m 38 di larghezza e m/m 22 di altezza.

Esso consta pure di tre parti principali:

La parte superiore è costituita da un fondo lineato a tratti rettilinei paralleli in colore turchino su cui campeggia la parola « Italia ». Sotto tale leggenda, la raggiante stella d'Italia circondata da tre aeroplani che attorno ad essa volteggiano. Ai lati sinistro e destro su campo celeste e nero stanno dei fasci littori stampati in colore turchino. Nella parte centrale su fondo bianco numerosi fumaioli nereggianti di fabbriche delineano il profilo di una città industriale. Nella parte inferiore sopra una targa sagomata bianca è stampata in turchino quasi nero l'espressione del valore di L. 5.

I francobolli commemorativi dell'avvento al potere del Fascismo saranno validi per l'affrancatura delle corrispondenze nell'interno del Regno e nelle colonie fino al 30 giugno 1924, e saranno ammessi al cambio fino al 30 settembre 1924, dopo di che cesseranno di avere corso e potranno essere venduti a norma dell'art. 139 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 170. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2447.
Riforma della tabella delle tasse sulle concessioni governative ed altre disposizioni concernenti la stessa materia.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che provvede alla riforma della tabella delle tasse sulle concessioni governative e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia.

SIRE,

Il decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà risponde alla opportunità di una parziale revisione della vigente tabella delle tasse sulle concessioni governative, specialmente in riguardo all'attuale valore della moneta, e contiene inoltre varie disposizioni consequenziali in massima, ai mutamenti introdotti nella tabella anzidetta.

Il decreto concerne, infatti:

a) l'aumento delle unità di tassa d'importo fino a L. 9.60, compresa l'addizionale pro mutilati;

b) l'introduzione di alcune nuove voci nella vigente tabella;

c) modificazione di alcune voci della vigente tabella e dell'art. 1 della legge 10 aprile 1921, n. 444;

d) aumento dei diritti di segreteria;

e) sanzioni penali in dipendenza di contravvenzioni alle tasse di cui si tratta.

* * *

Scendendo, ora, ad una più dettagliata esposizione della materia del decreto, è opportuno notare che questo sancisce anzitutto l'aumento delle tasse sulle concessioni governative d'importo fino a L. 9.60 (addizionale compresa) che si corrispondono mediante marche, nella seguente misura:

da L. 2.40 a L. 3;
da L. 4.80 a L. 6;
da L. 6, 7,20, e 9.60 a L. 10.

E' agevole constatare che l'aumento che sta in relazione a quello apportato alle tasse di bollo, concerne le minori aliquote di tasse vigenti e non eccede le misure corrispondenti al valore attuale del denaro in confronto del periodo anteriore alla guerra.

Il decreto esclude poi esplicitamente dal detto aumento le tasse per il rilascio, rinnovazione e vidimazione dei passaporti per l'estero; le tasse per la legalizzazione di firme sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato; le tasse pagabili in modo ordinario, cioè con versamento diretto agli uffici del registro, nonchè tutte le tasse pagabili mediante marche di importo superiore a L. 9.60, compresa l'addizionale pro mutilati.

* * *

In relazione alla sempre maggiore frequenza ed importanza di talune manifestazioni di attività amministrative ed industriali che richiedono, per potersi esplicare, la preventiva autorizzazione governativa, il decreto, ispirandosi ad un sano criterio di giustizia tributaria, stabilisce anche per tali autorizzazioni, finora rilasciate gratuitamente, adeguate aliquote di tassa. Vengono cioè colpite:

a) con la tassa di L. 100 le autorizzazioni per cambiamento od aggiunta di denominazione di un Comune;

b) con la tassa di L. 60 il decreto prefettizio per autorizzare privati istituti ad esercitare il servizio di vigilanza con guardie particolari e le licenze per impianto di teleferiche;

c) con la tassa di L. 120 le licenze d'esercizio delle funicolari aeree e teleferiche;

d) con la tassa di L. 40 l'autorizzazione ad eseguire lavori di acquicoltura nei bacini pubblici di acqua dolce privi o poveri di pesci d'importanza economica.

* * *

Per le dichiarazioni di voler affittare camere od appartamenti mobiliati od altrimenti somministrare alloggio per mercede e per le relative vidimazioni annuali, il decreto chiarisce che le relative vigenti tasse di concessione governativa sono dovute qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio.

* * *

L'applicazione delle tasse di concessione governativa nella misura ora prescritta per la trascrizione nel registro delle società commerciali, ai sensi degli articoli 90 e 91 del Codice di commercio, è estesa anche alla trascrizione degli atti portanti aumento di capitale sociale o la proroga del contratto sociale.

* * *

Ferme lasciando le esenzioni concesse dall'art. 18 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, il decreto assoggetta alla tassa di L. 4, compresa l'addizionale, le ricevute di titoli di rendita, sia al portatore che nominativi e misti, presentati all'amministrazione del Debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa amministrazione, dichiarando però esenti dalla detta tassa le ricevute per il deposito dei titoli nominativi da tramutarsi al portatore, quando il capitale nominale dei singoli titoli non superi L. 500.

* * *

Quanto alla vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli, il decreto apporta modificazioni alle vigenti tasse, con leggera diminuzione di quelle sulla vidimazione dei certificati d'idoneità a condurre automobili ed estende la tassa di vidimazione ai certificati di idoneità a condurre autoscafi.

* * *

Accogliendo un voto ripetutamente formulato dal ceto commerciale interessato, il decreto dichiara esenti, sotto determinate cautele, dall'obbligo della licenza di cui alla legge 10 aprile 1921, n. 444, i viaggiatori e rappresentanti di commercio che pur facendo esposizione di campionari degli articoli qualificati di lusso dalle tabelle *A* e *B* del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, dimostrino di limitare la propria attività a ricevere commissioni da trasmettere alla casa madre, senza effettuare la diretta consegna delle merci ai committenti.

* * *

I diritti di segreteria stabiliti dalla tabella annessa al R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135, sono elevati dall'odierno decreto e con decorrenza dal 1° gennaio 1924, alla stessa misura degli onorari e diritti accessori che si corrispondono ai notai, escluso il contributo a favore della Cassa nazionale del notariato.

Questa parificazione è evidentemente giustificata dalla identità del servizio che i detti diritti remunerano a quello prestato dal notai con la redazione degli atti di loro competenza.

* * *

Particolare attenzione meritano, infine, le disposizioni del decreto in materia di vigilanza sull'applicazione delle tasse di concessione governativa e riguardo alle sanzioni penali per i contravventori.

Quanto alla vigilanza, infatti, il decreto, con evidente spirito di opportunità, estende anche al personale addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie la facoltà, già riconosciuta con l'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1676, al personale ferroviario viaggiante, l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse sulle licenze di porto d'armi.

Quanto poi alle sanzioni penali, il decreto aumenta quelle già stabilite dalla vigente legge in misura adeguata alle attuali aliquote di tasse.

* * *

Con i suesposti cenni lo scrivente confida di aver messo sufficientemente in chiaro i termini del decreto-legge qui unito e confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso la Augusta Sua firma.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di concessione governativa, comprensive della addizionale, in quanto vi siano soggette, che a' sensi della tabella annessa all'allegato *F* al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, e disposizioni successive, si corrispondono mediante marche:

La tassa di lire	2.40	è portata a lire	3.00
Id.	4.80	id.	6.00
Id.	6.00	id.	10.00
Id.	7.20	id.	10.00
Id.	9.60	id.	10.00

Le dette tasse sono comprensive della addizionale.

Art. 2.

Sono eccettuate dall'aumento di che all'art. 1:

a) le tasse per il rilascio, rinnovazione e vidimazione dei passaporti per l'estero;

b) le tasse per la legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato;

c) le tasse pagabili in modo ordinario;

d) le tasse pagabili mediante marche che sono stabilite per un importo superiore a L. 8.

L'addizionale dovuta sulle tasse indicate nel presente articolo passa in conto tasse sulle concessioni governative e come tale viene imputata in bilancio.

Art. 3.

Alla tabella delle tasse sulle concessioni governative, allegato *F*, al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, numero 2163, sono aggiunti i seguenti:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Misura della tassa comprensiva di ogni addizionale	Modo di pagamento	Norme
1	2	3	4	5
		Lire		
11-*bis*	Autorizzazione per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un comune	100 —	Ordinario	
25-*bis*	Decreto del prefetto emesso ai termini dell'art. 1 del regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, per autorizzare istituti privati a provvedere alla vigilanza ed alla custodia della proprietà mobiliare ed immobiliare dei comuni, dei corpi morali e dei privati mediante guardie particolari	60 —	Id.	
55-*bis*	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, rilasciata ai termini dell'art. 7, primo comma, del regolamento approvato col regio decreto 25 agosto 1908, n. 829	60 —	Id.	
55-*ter*	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829	120 —	Id.	La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza d'impianto della teleferica o funicolare aerea.
57-*bis*	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698 . . .	40 —	Id.	

Art. 4.

Le tasse di concessione governativa stabilite dall'art. 22 della tabella annessa al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, per la dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede e quella per le relative vidimazioni annuali sono dovute qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio.

Art. 5.

Le disposizioni del n. 34 della tabella allegato *F* al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, si applicano anche alle trascrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale o la proroga della durata del contratto sociale per le società in nome collettivo od in accomandita semplice, e per le società in accomandita per azioni od anonime.

Art. 6.

Le ricevute di titoli di rendita presentati all'amministrazione del Debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa amministrazione, sono soggette alla tassa sulle concessioni governative di L. 4, comprensiva della addizionale.

Sono esenti da tale tassa le ricevute pel deposito dei titoli nominativi da tramutarsi al portatore quando il capitale nominale dei singoli titoli non superi le L. 500.

Rimangono ferme le esenzioni concesse dall'art. 18 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 7.

Il n. 66 della tabella allegato *F* al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituito come appresso:

« 66. — Vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli:

« *a*) per automobili ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie, esclusi i motocicli . . . . . L. 18

« *b*) per autoscafi . . . . » 18

« *c*) per motocicli . . . . » 12

« Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e si riscuotono con marche ».

Sono abrogate le disposizioni del 2° comma dell'art. 5 del Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673.

Art. 8.

Sono esenti dall'obbligo della licenza di cui alla legge 10 aprile 1921, n. 444, i viaggiatori ed i rappresentanti di commercio che, pure facendo esposizione di campionari degli articoli classificati di lusso dalle tabelle *A* e *B*, allegate al Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, nei locali indicati all'articolo 1 di detta legge, si limitano a ricevere commissioni da trasmettere alla casa madre, senza consegnare direttamente la merce ai clienti.

In tale caso i detti viaggiatori e rappresentanti dovranno essere muniti di un certificato della Camera di commercio nel cui distretto si trova la casa madre, attestante che la loro attività si esplica esclusivamente nella esposizione di campionari, senza la vendita diretta al consumatore.

Per i viaggiatori e rappresentanti di case estere il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 9.

I diritti di segreteria, di cui alla tabella annessa al Regio decreto-legge 6 gennaio 1918, n. 135, sono elevati, a partire dal 1° gennaio 1924, alla stessa misura degli onorari e diritti accessori che si corrispondono ai notai, escluso il contributo a favore della Cassa nazionale del notariato.

Art. 10.

L'accertamento delle contravvenzioni alle lettere *b*), *c*) e *d*) del n. 15 della tabella annessa allegato *F* al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, compete anche al personale addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie.

Art. 11.

L'art. 7 del testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, è modificato come appresso:

« Le autorità ed i funzionari che contravvengano alle disposizioni della presente legge e delle tabelle, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorrono in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa ed, in ogni caso, non minore di L. 100 ».

Art. 12.

L'art. 8 del testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, è modificato come appresso:

« L'esercizio di atti o diritti contemplati dalla presente legge senza il pagamento delle tasse relative, è punito con una pena pecuniaria eguale al triplo e, in ogni caso, non mai minore di L. 100, salvo le disposizioni speciali stabilite nelle tabelle e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

Art. 13.

Nulla è innovato per le tasse d'armi e caccia, per le tasse sulle privative industriali, per le tasse sulle domande di prestiti e per le altre tasse di concessioni governative modificate o create successivamente alle disposizioni citate nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione dell'art. 9, andranno in vigore il 1° dicembre 1923.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 166. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2459.
Conglobamento dell'addizionale per le tasse di manomorta, sulle donazioni e successioni e per le tasse in surrogazione del bollo e del registro e sui contratti di borsa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, elevato dall'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, al venti per cento sulle tasse in amministrazione del Ministero delle finanze, è conglobato con le tasse, riguardo alle donazioni, alle successioni ed ai passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi ecclesiastici e delle cappellanie, anteriori al 9 luglio 1923. E' parimenti conglobato riguardo ai redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, alle tasse in surrogazione del bollo e registro, nonchè alle tasse di bollo sui contratti di borsa.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 178. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2457.
Riforma delle tasse sulle assicurazioni.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto relativo alla riforma delle tasse sulle assicurazioni.

SIRE,

La necessità di riformare, specialmente sotto il punto di vista della semplicità, la vigente tariffa delle tasse sulle assicurazioni, è da tempo sentita e dimostrata.

La riforma deve però essere per ora limitata a non più che ad un arrotondamento di aliquote, con la inclusione di ogni addizionale, salvo alcuni lievi aumenti per alcune voci.

La tavola di confronto che sottopongo all'esame di Vostra Maestà, chiarisce la portata del provvedimento.

Con l'art. 1 della tariffa si è chiarito che fra le assicurazioni marittime devono comprendersi anche le assicurazioni di navi in costruzione.

Tre nuove voci si sono aggiunte alla tariffa, e cioè:

« Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con polizze ».

« Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi ».

« Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi ».

Per le assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con polizze, si è proposta l'aliquota di L. 10 per ogni cento lire in considerazione della durata del rischio.

Per le altre due si sono proposte aliquote più basse di quelle ora in vigore, ovviando così all'inconveniente che tali assicurazioni debbano esser trattate, come ancor oggi avviene, con applicazione dell'aliquota di L. 18 stabilita per le assicurazioni contro gli incendi.

In questa occasione, il Governo ha creduto anche di accogliere taluni voti degli interessati.

La Federazione nazionale delle imprese assicuratrici ha fatto presente che il registro dei premi ed altri accessori prescritto dall'art. 17 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, se poteva trovare una giustificazione pel passato, appare ora superfluo, specialmente dopo l'emanazione del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *L*, che unificò le sette aliquote prima esistenti per le assicurazioni contro i danni degli incendi ed altri danni in genere, giacchè il sistema contabile attualmente vigente presso tutte le imprese di assicurazioni offre tutti gli elementi per effettuare il controllo sulla riscossione dei premi ed accessori.

In vista di ciò, e tenuto conto del gran lavoro che la tenuta di tale registro richiede, la suddetta Federazione ne ha chiesto l'abolizione.

Analoga richiesta ha fatto la Federazione degli agenti di assicurazioni.

Al riguardo si osserva che, per quanto riguarda il registro tenuto dagli agenti, il controllo della Finanza riesce poco efficace perchè praticamente tale registro viene controllato, se non addirittura compilato, dalle stesse compagnie di assicurazione, e quindi si ha una inutile duplicazione di lavoro.

Con lo schema di decreto si propone quindi l'abolizione del registro per gli agenti.

Analogo provvedimento non si è creduto di proporre per le Società e Compagnie di assicurazioni, in quanto che gli elementi del bilancio sono troppo generici e non offrono un mezzo sicuro di controllo da parte della Finanza.

Per attenuare però il lavoro di compilazione del registro dei premi tenuto dalle Società e Compagnie si propone che la registrazione dei premi riscossi dagli agenti venga fatta anzichè per ogni singola polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascuno agente, stabilendo al riguardo opportune cautele.

Tavola di confronto fra la vigente e la nuova tariffa delle tasse sulle assicurazioni.

TARIFFA VIGENTE					TARIFFA NUOVA	
Ramo di assicurazioni	Articolo della tariffa	Indicazione dei contratti	Tassa proporzionale per ogni 100 lire	Tassa proporzionale per ogni 1000 lire	Tassa proporzionale comprensiva di ogni addizionale per ogni 100 lire	Tassa proporzionale comprensiva di ogni addizionale per ogni 1000 lire
			Lire	Lire	Lire	Lire
Assicurazioni marittime.	1	Assicurazioni marittime a premio fisso o mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio marittimo — Rinnovazioni o prolungamenti delle dette assicurazioni.	1.35 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	2 —	—
	2	Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato — Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	—	1.35 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	2 —
Assicurazioni diverse dalle marittime.	3	Assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esso il rischio terrestre.	16.20 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	20 —	—
				Art. 4 (nuova voce di tariffa) assicurazioni di bagagli L. 10	—	—
	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine).	1.35 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	2 —	—
					Art. 5 (nuova voce di tariffa) assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi L. 9 —	—
	6	Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie.	1.35 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	Art. 6 2 —	—
					Art. 7 (nuova voce di tariffa) assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi L. 9 —	—
Assicurazioni diverse dalle marittime.	7	Assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere, qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti articoli 3 a 5.	15 — oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	Art. 8 18 —	—
	8	Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge 20 maggio 1897, n. 217.	0.45 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	Art. 9 1 —	—
Contratti vitalizi.	9	Polizze private staccate da registri a madre e figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie di assicurazioni sì nazionali che estere, le quali abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite per poter operare nel Regno.	0.70 oltre il 20 % sull'importo della tassa per addizionale mutilati	—	1 —	—

Il provvedimento, nel suo complesso, tenuto conto del movimento assicuratorio di questi ultimi tempi e dell'arrotondamento delle aliquote, è suscettibile di dare all'Erario un maggior provento di L. 5,000,000 sull'attuale entrata di L. 25,000,000.

Confido che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto l'Augusta Sua firma.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa annessa all'art. 1 dell'allegato *L* al Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2.

Nel registro dei premi ed accessori, prescritto dall'art. 17 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, le società o compagnie e gli altri assicuratori, nonchè i rappresentanti delle società o compagnie o ditte estere possono iscrivere le partite riscosse a mezzo di loro agenti od incaricati, abbiano o no formale procura, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nella tariffa allegata al presente decreto-legge. raggruppando però le categorie soggette ad una identica aliquota di tassa e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni originale rendiconto, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è però subordinato alla condizione che i detti rendiconti:

1° siano datati e firmati dagli agenti od incaricati;

2° presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

3° siano conservati per dieci anni dalle società, compagnie o ditte, così nazionali come estere, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 della mentovata legge, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrale del registro medesimo.

Per l'inadempimento delle condizioni enunciate ai numeri 1 e 2, torna applicabile le penale di L. 5, rispettivamente, per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

L'inosservanza dell'obbligo di conservare gli originali rendiconti dà luogo all'applicazione di una pena di L. 10, per ogni rendiconto non conservato.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 17 e seguenti fino al 21 compreso, della legge 26 gennaio 1896, n. 44, nella parte che concerne gli obblighi imposti agli agenti od incaricati delle società o compagnie e degli altri assicuratori, circa il registro dei premi e le denuncie relative.

Rimane però fermo l'obbligo nei detti agenti od incaricati di permettere, ad ogni richiesta, l'esame dei loro libri, atti, scritti e carte della azienda d'assicurazione ai funzionari dell'amministrazione finanziaria; ed in caso di rifiuto all'adempimento di questa disposizione, sarà proceduto a norma dell'art. 48, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Per tale contravvenzione, gli agenti od incaricati incorreranno ogni volta nella pena di lire 500.

Art. 4.

Le tasse modificate con l'unita tariffa sono dovute anco per le polizze in corso al 1° gennaio 1924, e ne verrà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che scadranno a cominciare dal 1° gennaio 1924.

Per le stesse polizze in corso, le società o compagnie e gli altri assicuratori, quando anche già si fossero accollato il pagamento della relativa tassa nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, possono rivalersi verso gli assicurati con le norme e sotto le sanzioni portate dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, della maggiore tassa che dipenda dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Art. 5.

Il presente decreto, applicabile anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni occorrenti per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 176. — GRANATA.

Tariffa delle tasse sulle assicurazioni

RAMO di assicurazioni	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	TASSA proporzionale per ogni 100 lire (comprensiva della addizionale)	TASSA proporzionale per ogni 1000 lire (comprensiva della addizionale)	NORME SPECIALI per la liquidazione della tassa
Assicurazioni marittime.	1	Assicurazioni marittime a premio fisso e mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio marittimo. Assicurazioni di navi durante la costruzione. Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	—	—	La tassa deve essere liquidata una volta tanto sull'ammontare del premio accumulato per la durata dell'assicurazione. La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 3, numeri I e III della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	2	Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato. — Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	—	2 —	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto, sulla somma assicurata, con le norme stabilite dall'art. 3, numeri II e III della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
Assicurazioni diverse dalle marittime.	3	Assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio terrestre.	20 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare totale del premio pagato con le norme stabilite dagli articoli 13, n. I, secondo comma ed ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	4	Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con polizze.	10 —	—	Id.
	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine)	2 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	6	Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.	9 —	—	Id.
	7	Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie.	2 —	—	Id.
Assicurazioni diverse dalle marittime.	8	Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi.	9 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	9	Assicurazioni contro i danni dell'incendio o contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere, qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo o nei precedenti articoli 3 o 7.	18 —	—	Id.
	10	Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge 20 maggio 1897, n. 217.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata sulla somma totale per la quale viene rilasciata quietanza con le norme stabilite dall'art. 16, penultimo comma, della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
Contratti vitalizi	11	Polizze private staccate da registri a madre e figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie di assicurazioni sì nazionali che estere, le quali abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite per potere operare nel Regno.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie, con le norme stabilite dall'art. 23, terz'ultimo comma, della legge 26 gennaio 1896, n. 44.

Avvertenze. — Allorchè il totale delle tasse stabilite con gli articoli 3 a 9 della presente tariffa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

Agli effetti dell'esercizio della rivalsa di che all'art. 22 della legge, le tasse stabilite dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente tariffa devono computarsi per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. **2413.**
Disposizioni su le casse di risparmio ordinarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta nel Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le casse di risparmio ordinarie non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi nei mandamenti, o nel caso che i Comuni abbiano più mandamenti, nei Comuni in cui al primo gennaio 1923 esistevano altre casse ordinarie di risparmio o loro dipendenze.

Art. 2.

Fermo rimanendo il divieto di cui all'articolo precedente, le casse di risparmio ordinarie non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi nelle Provincie in cui alla data del 1° gennaio 1923, esistevano altre casse di risparmio ordinarie o loro dipendenze, salvo il caso che le casse o dipendenze della Provincia interessata dichiarino di non opporvisi.

In caso di conflitto sarà provveduto con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Con le forme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) potrà essere autorizzata la fusione o federazione di due o più casse di risparmio ordinarie, nell'ambito della stessa regione, sempre che siano completamente tutelati gli interessi dei depositanti.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, potrà essere disposta, entro un anno dall'andata in vigore del presente decreto, la chiusura delle sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi di casse di risparmio ordinarie, aperte posteriormente al 1° gennaio 1923, concedendo in ogni caso alle casse interessate un termine non minore di sei mesi per uniformarsi al provvedimento adottato.

Art. 5.

Gli amministratori ed i direttori delle casse di risparmio che contravvengano alle disposizioni del presente decreto o non ottemperino nei termini stabiliti all'obbligo di chiudere le sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi, di cui al precedente articolo, saranno passibili delle penalità indicate nell'art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sulle casse di risparmio ordinarie.

Art. 6.

E' fatto divieto alle società di credito che non siano costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII, del vigente Codice di commercio, di conservare e di assumere nella loro denominazione la qualifica di « popolare ».

Il presente divieto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Gli amministratori, i direttori e i soci responsabili che vi contravvengano saranno passibili delle penalità, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto si applica anche alle nuove provincie e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, il 17 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 133. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. **2426.**
Estensione ai territori annessi delle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, che reca provvedimenti a favore degli ospedali legalmente riconosciuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai territori annessi al Regno, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, che reca provvedimenti a favore degli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le disposizioni suddette saranno applicate con le modificazioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Fino a che nei territori annessi non avrà applicazione il R. decreto 22 aprile 1923, n. 982, le anticipazioni autorizzate col R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, a favore degli ospedali legalmente riconosciuti, saranno concesse, nei riguardi di quegli istituti ospedalieri che non risultino eretti in Ente morale, alle Provincie, ai Comuni o ad altri Enti pubblici da cui tali istituti rispettivamente dipendono.

Art. 3.

Le anticipazioni stesse potranno essere concesse anche a favore delle Provincie, le quali, ai sensi della legislazione locale, abbiano anticipato somme per spedalità a carico dei Comuni.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 246. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2446.
Rilascio obbligatorio dei biglietti per trasporti sulle linee automobilistiche.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 27 settembre 1923, sul decreto relativo al rilascio obbligatorio dei biglietti per trasporti sulle linee automobilistiche.

SIRE,

I biglietti e riscontri per trasporti di persone sulle linee automobilistiche sono soggetti:

1° Ad una tassa di bollo nella misura dell'1.50% sugli introiti complessivi, prevista dall'art. 196 della tariffa generale alleg. *A* al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, legge sul bollo;

2° Ad una addizionale pro-mutilati in misura fissa di centesimi 5 per ogni biglietto o riscontro venduto, prescritta dall'art. 4 R. decreto 27 giugno 1920, n. 982, entrambe da riscuotersi in modo virtuale.

Non vi è però nell'attuale legislazione che regola la imposizione delle tasse in parola, alcuna sanzione penale diretta ad assicurare comunque il normale rilascio dei biglietti, onde impedire che si consumino frodi a danno dello Stato sia da parte del pubblico, che cerca talvolta sottrarsi al pagamento del biglietto, sia da parte del personale di servizio che talvolta riscuote dai passeggeri l'importo dei biglietti e delle relative tasse ed addizionali senza distaccare il biglietto od omette del tutto la percezione che gli incombe.

Da qui la necessità di estendere anche ai servizi automobilistici le disposizioni del R. decreto 17 luglio 1921, n. 1127, relative al servizio di vigilanza sui biglietti pel trasporto di persone sulle linee tramviarie urbane ed intercomunali, sulle linee di omnibus urbane e sulle linee di navigazione interna urbane ed intercomunali, disposizioni che, mentre impongono agli esercenti delle ditte suddette l'obbligo di riscuotere il prezzo della corsa mediante rilascio di biglietti ai passeggieri, comminano delle penalità a carico della ditta, dei passeggeri e dei fattorini.

E pertanto si è a ciò provveduto coll'unito schema di decreto, ed il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso l'Augusta sua firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti l'art. 34 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 sulle tasse di bollo, e l'art. 196 della tariffa generale, alleg. *A;*

Visto l'art. 4 del R. decreto 27 giugno 1920, n. 982;

Riconosciuta la necessità di estendere alle linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato le disposizioni portate dal R. decreto 17 luglio 1921, n. 1127;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle aziende esercenti linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato, contemplate dall'articolo 34 del testo unico della legge 6 gennaio 1918, n. 135, di riscuotere il prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietti ai passeggeri.

Per la inosservanza di tale disposizione è comminata la penale di L. 200 al giorno a decorrere da quello dell'accertamento.

Art. 2.

Il passeggero il quale è sorpreso mentre viaggia senza biglietto, incorre nella penale di L. 2 senza pregiudizio delle pene più gravi, quando il fatto, per le circostanze che lo accompagnano costituisca reato maggiore.

Quando vi abbia concorso la negligenza del fattorino questi soggiace alla stessa pena.

Il passeggero è in ogni caso obbligato al pagamento del biglietto.

Art. 3.

Per lo accertamento delle contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti e per la procedura relativa si osservano le disposizioni in materia di tassa di bollo.

Art. 4.

E' punito con l'ammenda fino a L. 50 colui il quale viaggia attaccato in quasiasi modo all'esterno della vettura ovvero sui predellini.

Non si procede contro colui, il quale versi immediatamente allo agente che accerta la contravvenzione la somma di L. 2 ed abbandoni la vettura.

Art. 5.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute nel presente decreto i funzionari ed agenti menzionati nell'art. 131 del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135, nonchè i funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie.

A tutti i funzionari ed agenti compete la partecipazione alla metà del prodotto delle contravvenzioni da loro accertate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2449.
Modificazioni alla legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1636;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 24;
Udito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 24, sono abrogati.

All'art. 6 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, è sostituito il seguente:

« La Commissione, la quale ha funzioni consultive per tutti i casi in cui dalla legge è richiesto il suo parere, è composta: dell'ispettore generale delle miniere e dei combustibili, dell'ispettore superiore capo del corpo Reale delle miniere, del direttore dell'Istituto di fisica della Regia università di Roma, del direttore dell'Ufficio per le sostanze radioattive, di un rappresentante della Direzione generale della sanità pubblica, da designarsi quest'ultimo dal Ministro dell'interno, e di due membri scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze chimiche e medico-radiologiche.

« La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale. Con lo stesso decreto sarà designato, fra i componenti, il presidente e fra il personale di categoria amministrativa, assegnato dall'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili, il segretario.

« Il presidente e i membri elettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge predetta viene soppresso.

Art. 3.

L'articolo 12 della legge stessa è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione degli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, per la misura della radioattività di materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive e l'ottenimento di preparati radiferi, nonchè per l'attuazione dei còmpiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, è istituito un ufficio per le sostanze radioattive al cui funzionamento sarà provveduto coi fondi di cui all'articolo 20.

« Il personale dell'ufficio è costituito da un direttore e da un assistente.

« Il direttore è parificato nella carriera e nel trattamento economico ai professori dei Regi istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale. Egli verrà nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Commissione per le sostanze radioattive, la quale eserciterà la propria scelta fra coloro che siano stati compresi in una graduatoria per la nomina a una cattedra universitaria di fisica sperimentale.

« L'assistente sarà nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra laureati di fisica o chimica su designazione della Commissione medesima. Esso sarà parificato per grado e trattamento economico ai segretari dell'Amministrazione centrale. La nomina è valida per un triennio e può essere rinnovata di triennio in triennio; il servizio prestato è ritenuto utile agli effetti della pensione ».

Art. 4.

Nel secondo comma dell'art. 16 della legge sono soppresse le parole: « con precedenza assoluta a quelle annesse alle cattedre di radiologia ed elettroterapia ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DIAZ — OVIGLIO — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 168. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2460.
Temporaneo collocamento fuori del ruolo organico del personale del Ministero delle finanze di un direttore generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuto che per speciali studi da compiersi all'estero è necessario delegare temporaneamente un direttore generale del Ministero delle finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro delle finanze è autorizzato a collocare temporaneamente un direttore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2452.
Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1893, n. 70;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli aumenti di pensione dovuti agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza che, dalla posizione di servizio ausiliario siano collocati d'autorità a riposo, debbono essere imputati allo stesso fondo di diritto o di autorità sul quale venne già imputata la primitiva pensione di posizione ausiliaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 171. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 novembre 1923, n. 2477. Provvedimenti a favore dei vecchi pensionati.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 novembre 1923, sul decreto riguardante i provvedimenti a favore dei vecchi pensionati.

SIRE,

Il diminuito valore della moneta ha particolarmente influito a rendere più disagevoli le non liete condizioni economiche dei vecchi pensionati civili e militari dello Stato, tanto che numerosi ed insistenti voti sono stati, in questi ultimi tempi, formulati da questa benemerita classe di fedeli servitori della Nazione per un miglioramento dei loro assegni.

Per tali considerazioni di superiore equità, il Governo — nonostante le difficili condizioni della pubblica finanza — ha ravvisato opportuno ed urgente venire incontro ai giusti desideri dei pensionati governativi, concedendo allo scopo un fondo di 75 milioni.

A ciò provvede, l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate nella misura stabilita nel successivo articolo 3 le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, siano o pur no privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati dei benefici vacanti e del commissariato per l'emigrazione, a favore degli impiegati civili e dei militari cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1919.

Per i personali, statali e ferroviari, appresso indicati, l'aumento è applicato sulle pensioni ed assegni liquidati per cessazione dal servizio avvenuta anteriormente alle date che seguono:

1°) al 1° gennaio 1920 per i sottufficiali del R. esercito e della R. marina;

2°) al 1° novembre 1919 per i sottufficiali e militi della R. guardia di finanza;

3°) al 1° aprile 1919 per il personale delle ferrovie dello Stato;

4°) al 1° gennaio 1920 per i graduati e gli agenti di custodia delle carceri;

5°) al 6 dicembre 1921 per gli operai degli stabilimenti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per il personale dei famigli degli istituti militari d'istruzione dipendenti dai Ministeri medesimi, e per gli operai degli stabilimenti militari di pena;

6°) al 31 dicembre 1922 per gli operai delle manifatture dei tabacchi.

Per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, l'aumento è applicato sulle pensioni ed assegni liquidati per cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'8 ottobre 1919, ed è stabilito nella misura indicata al successivo articolo 6.

Art. 2.

L'aumento nella misura di cui al successivo art. 3 è applicato a tutte le pensioni ed assegni degli agenti dei soppressi corpi delle guardie di pubblica sicurezza e di città.

Non compete, invece, alcun aumento sulle pensioni od assegni degli agenti dei soppressi corpi della Regia guardia per la pubblica sicurezza e degli agenti d'investigazione.

Art. 3.

L'aumento di cui ai precedenti articoli 1 — primo e secondo comma — e 2 è stabilito nella misura dell'ottantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di riversibilità, e nella misura del venticinque per cento sopra la rimanente parte.

Art. 4.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità, liquidati a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione a favore degli impiegati civili e degli ufficiali sono aumentati del cinquantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità e del quindici per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nell'ottobre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'ottobre 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un ventesimo per ciascun mese, fino a ridursi ad un ventesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel maggio 1921.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1921.

Il presente articolo non è applicabile alle pensioni dirette liquidate, con decorrenza non anteriore alle date indicate ai numeri 1, 2 e all'ultimo comma del precedente art. 1, ai

sottufficiali promossi ufficiali di complemento, milizia territoriale e riserva navale, ed alle relative pensioni di riversibilità.

Non è del pari dovuto alcuno aumento per le pensioni o assegni diretti o di riversibilità liquidate ai personali di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del precedente art. 1, cessati dal servizio in date non anteriori a quelle indicate ai numeri stessi.

Per il personale di cui al numero 3 del citato art. 1, cessato dal servizio in data non anteriore a quella ivi indicata, si applica il successivo art. 8.

Art. 5.

Le pensioni di diritto del personale della Real Casa passate a carico dello Stato in virtù del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, e del Regio decreto 28 gennaio 1923, numero 454, sono aumentate del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni dirette e sulle prime settecento lire per le pensioni di riversibilità, e del venti per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo avanti il 1° giugno 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un venticinquesimo per ciascun mese dopo il maggio 1919, fino a ridursi ad un venticinquesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel maggio 1921.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1921.

Art. 6.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali contemplati nell'ultimo comma del precedente art. 1, l'aumento è stabilito nella misura del cento per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sopra la rimanente parte.

Art. 7.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è concesso un aumento nella misura del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del trenta per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 al 31 ottobre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'ottobre 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un decimo per ciascun mese, fino a ridursi a un decimo se la cessazione dal servizio sia avvenuta nel luglio 1920.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 luglio 1920.

Il presente articolo non è applicabile alle pensioni dirette e di riversibilità degli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri Reali, liquidate in base al grado di sottufficiale.

Art. 8.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità liquidati a carico del Fondo pensioni dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato sono aumentati nella misura del cinquantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quindici per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nell'aprile 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'aprile 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un ventesimo per ciascun mese, fino a ridursi a dieci ventesimi se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel febbraio 1920.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 29 febbraio 1920.

Art. 9.

Sulle pensioni liquidate agli operai dell'officina carte-valori e delle saline cessati dal servizio anteriormente al primo febbraio 1918 è accordato l'aumento dell'ottantacinque per cento sopra le prime lire duemila di pensione e del venticinque per cento sulla rimanente parte.

Per gli operai cessati dal servizio nel periodo 1° febbraio 1918-31 gennaio 1919 l'aumento predetto è diminuito di un sesto; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1919-31 gennaio 1920, di due sesti; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1920-31 gennaio 1921, di tre sesti; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1921-31 gennaio 1922, di quattro sesti; e per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1922-31 gennaio 1923, di cinque sesti.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 10.

Fino a quando vengono corrisposti gli assegni mensili per caro-viveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e al R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, per le pensioni o assegni i cui titolari sieno provvisti di almeno due dei detti assegni di caro-viveri e per quelle superiori a lire ottomila, l'aumento stabilito nei precedenti articoli non è dovuto sulle prime cinquecento lire delle pensioni o assegni diretti e sulle prime centocinquanta lire delle pensioni o assegni di riversibilità.

La precedente disposizione non si applica per le pensioni o assegni dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali da aumentarsi a norma dei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 11.

Agli effetti degli aumenti di cui al presente decreto si considera unica pensione quella attribuita a più compartecipi e gli aumenti sono ripartiti proporzionalmente alla parte assegnata a ciascuno.

La stessa norma si applica, a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1924, per gli assegni mensili di caro-viveri corrisposti a carico dello Stato, a qualsiasi categoria di pensionati.

Se la pensione od altro assegno è ripartito fra lo Stato ed enti o amministrazioni diverse, l'aumento è computato sulla intera pensione od assegno ai termini dei precedenti articoli, ma è dovuto soltanto sulle quote a carico dello Stato e delle amministrazioni indicate nell'art. 1 in proporzione delle quote stesse.

Art. 12.

Per determinare l'aumento di cui ai precedenti articoli e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, la nuova pensione, si trascurano, sulla pensione attualmente goduta, le frazioni di decina di lire.

Gli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal presente decreto sono liquidati dagli uffici incaricati di ordinare i pagamenti.

Contro tale liquidazione, o quando non sia stato applicato aumento veruno, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Agli effetti dell'aumento dell'assegno di posizione ausiliaria si considera data di cessazione dal servizio il giorno antecedente a quello di decorrenza dell'ultimo assegno liquidato, e agli effetti dell'aumento delle pensioni di riposo degli ufficiali si considera data di cessazione quella del collocamento a riposo.

Per l'aumento delle pensioni di riversibilità spettanti alle famiglie degli ufficiali si considera data di cessazione quella della morte dell'ufficiale, se avvenuta durante l'attività di servizio o la posizione ausiliaria, e quella del collocamento a riposo, se la morte sia avvenuta posteriormente.

Per gli ufficiali che dalla posizione ausiliaria sono stati o saranno collocati a riposo dopo il 1° ottobre 1919 la pensione non può essere inferiore all'assegno di posizione ausiliaria aumentato a norma del presente decreto. Questa disposizione si applica anche agli effetti della liquidazione della pensione di riversibilità, nei casi di morte avvenuti durante il servizio ausiliario.

Salvo il caso di cui al precedente capoverso, le altre pensioni ed assegni di riversibilità, relative a pensioni od assegni diretti aumentati per effetto del presente decreto, che saranno liquidate dopo la pubblicazione del decreto medesimo, verranno calcolate sulle pensioni od assegni originari non aumentati e le autorità competenti ne stabiliranno anche l'aumento ai termini del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle pensioni di guerra, a quelle di posizione ausiliaria speciale, alle pensioni ed agli assegni di ricompensa nazionale, nonchè agli assegni dei decorati e dei danneggiati politici.

Art. 15.

Ai titolari di pensioni od assegni diretti, superiori a lire 8000 e inferiori a lire 9560 annue, i quali si trovino nelle altre condizioni previste dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dal Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, gli assegni mensili di caro-viveri di cui alla legge e al decreto medesimi sono corrisposti in somma pari ad un dodicesimo della differenza fra lire 9560 e la pensione od assegno.

Analogamente ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori a lire 8000 e inferiori a lire 8960, gli assegni mensili di caro-viveri di cui alla legge e al decreto indicati nel comma precedente sono corrisposti in somma pari ad un dodicesimo della differenza fra lire 8960 e la pensione od assegno.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonchè a quelli della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, non si tiene conto degli aumenti di pensione concessi col presente decreto.

Art. 16.

Ferme le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e quelle del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 464 e degli articoli 2 e 3 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1879, sono aumentate di un quinto le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, a favore degli impiegati civili e militari delle nuove provincie, cui non spetti il trattamento di pensione stabilito dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 22 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e dall'art. 1 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1879.

Art. 17.

L'aumento di cui nel precedente articolo 16 è esteso anche alle pensioni dovute al clero delle nuove provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazione definitiva, corrisposte dallo Stato, per le quali furono applicate le norme dell'art. 21, comma primo, del [illegible] decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 18.

Gli assegni per caro-viveri concessi ai pensionati delle nuove provincie secondo le disposizioni della cessata amministrazione austriaca, nonchè quelli accordati in virtù del Regio decreto 14 maggio 1922, n. 743, spettano fino a quando siano corrisposti quelli indicati nel precedente art. 10.

Nessuna variazione sarà apportata ai detti assegni in dipendenza dell'aumento concesso ai termini del precedente articolo 16.

Art. 19.

Gli aumenti stabiliti dal presente decreto sulle pensioni e sugli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, si applicano a cominciare dalla prima rata scaduta posteriormente al 1° luglio 1923.

La corresponsione delle quote differenziali degli assegni di caro-viveri, di cui al precedente art. 15, avrà effetto a cominciare dalla prima rata di pensione o assegno, diretto o di riversibilità, con scadenza posteriore al 1° gennaio 1924.

Art. 20.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 196. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Aiello (Udine) e di Assemini (Cagliari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aiello, in provincia di Udine.

SIRE,

L'amministrazione comunale di Aiello da tempo procede irregolarmente per l'incapacità e l'inerzia dei suoi componenti.

La situazione anormale dell'azienda ha creato nella popolazione un vivo malcontento, che testè si è accentuato in occasione di un provvedimento coattivo giudiziario iniziato contro il Comune su richiesta di una Banca creditrice.

Per garentire le ragioni dell'Amministrazione in detto procedimento il Prefetto dovè inviare sul posto un Commissario.

E poichè l'Amministrazione non dà alcun affidamento di una migliore gestione, si ravvisa la necessità di procedere, per motivi di ordine pubblico, all'immediato scioglimento di quel Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aiello, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte Vicardo di Colloredo Mels è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Assemini, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Assemini, costituita nelle elezioni generali del marzo u. s. con gli stessi elementi che già formavano l'Amministrazione sciolta con R. decreto 4 settembre 1922, si è gradualmente manifestata una vivissima agitazione, che, con l'affermarsi nella popolazione di un nuovo orientamento politico, ha assunto tale gravità nei riguardi dell'ordine pubblico, da richiedere particolari misure di pubblica sicurezza e da determinare il Prefetto ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi a mezzo di un suo Commissario. Le indagini da questo eseguite hanno accertato gravi irregolarità particolarmente per usurpazione di terreni comunali, per omissione di prescritte verifiche di cassa, per anormale funzionamento del servizio sanitario, per irregolare andamento dei servizi in genere.

La deliberata astensione degli amministratori dalla riunione consigliare indetta per la presentazione delle controdeduzioni ai rilievi dell'inquerente, ha provocato nella popolazione una viva reazione, a stento contenuta dal tempestivo intervento di un funzionario di pubblica sicurezza.

Non potendosi tuttavia prolungare una tale situazione, senza pericolo di violenti manifestazioni, si rende indispensabile, ad eliminare la causa principale della tensione di animi, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Assemini, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Ettore Lanero è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 15 novembre 1923 in Medole, provincia di Mantova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 novembre 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 16 novembre 1923 il sig. dott. Capitano Giovanni fu Stefano notaio residente ed esercente in Palermo è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

BANCA ITALIANA DI SCONTO
IN LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art. 3 R. decreto-legge

ATTIVO.	Situazione contabile	Differenze di valutazione e compensi contabili	Valutazione di realizzo
Cassa	85.744.223, 96	—	85.744.223, 96
Portafoglio in cassa, riscontato, in corso di scadenza e in sofferenza	1.306.058.773, 37	573.867.919, 88	732.190.853, 49
Riporti attivi	122.643.305, 27	48.437.900, 45	74.205.404, 82
Conti debitori	1.465.318.172, 29	764.327.289, 69	700.990.882, 60
Debitori con depositi a garanzia	88.762.072, 29	38.971.980, 26	49.790.092, 03
Titoli di proprietà	510.552.495, 81	180.067.871, 12	330.484.624, 69
Immobili	102.058.664, 17	*22.941.335, 83*	125.000.000 —
Debitori per avalli e per accettazioni	111.265.602, 81	9.100.000 —	102.165.602, 81
Azioni B. N. C. da consegnare	111.503.600 —	—	111.503.600 —
Acconti provvisori su crediti morati (1)	316.874.008, 90	316.874.008, 90	—
Perdite e spese	536.384.661, 96	536.384.661, 96	—
TOTALI	4.757.165.580, 83	2.445.090.296, 43	2.312.075.284, 40
Deficit patrimoniale rispetto alla percent. di concordato			36.352.869, 14
TOTALE A PAREGGIO			2.348.428.153, 54
Conti d'ordine.			
Debitori per titoli	271.786.062, 47		
Titoli depositati	686.375.837, 66		
TOTALE GENERALE	5.715.327.480, 96		

DIMOSTRAZIONE DELLE PERDITE

Perdite accertate	536.384661, 96
Perdite previste:	
su portafoglio	573.867.919, 88
su riporti attivi	48.437.900, 45
su c/c/ allo scoperto	764.327.289, 69
su debitori con garanzie	38.971.980, 26
su titoli di proprietà	180.067.871, 12
su debitori per avalli	9.100.000 —
	2.151.157.623, 36

(1) Contropartita compensativa al passivo.

Roma, 24 novembre 1923.

I Sindaci per la liquidazione:
E. BONCINELLI — P. DONVITO — A. LALIA — E. ROSBOCH — A. SANDRINI.

AL 30 SETTEMBRE 1923.

21 ottobre 1923, n. 2189.

PASSIVO.	Situazione contabile	Riserve accantonamenti e compensi contabili	PASSIVO EFFETTIVO	
			Privilegiato e da pagare ai creditori per le rate di concordato	Buoni di ricupero ammontare calcolato sull'importo dei crediti morati
Enti sovventori per crediti privilegiati ai sensi dell'art. 13 concordato	834.121.641,96	—	834.121.641,96	
Proroghe passive	16.568.641,18	—	16.568.641,18	
Riporti passivi	126.116.810,70	—	126.116.810,70	
Creditori diversi	299.419.950,87	223.698.558,67	75.721.392,20	
Creditori morati	2.742.819.576,47	* 316.874.008,90	1.184.634.064,69	1.241.311.502,88
Avalli ed accettazioni per conto terzi	111.265.602,81	—	111.265.602,81	
Riserve ed accantonamenti, competenze maturate su partite di incerto realizzo	232.867.915,42	232.867.915,42	—	
	4.363.180.139,41	773.440.482,99	2.348.428.153,54	1.241.311.502,88
Conto capitale e riserve.				
Capitale sociale	315.000.000 —			
Riserva ordinaria	73.000.000 —			
Riserva straordinaria	5.985.441,42	393.985.441,42		
TOTALI	4.757.165.580,83	1.167.425.924,41		1.241.311.502,88
			2.348.428.153,54	
Conti d'ordine.				
Titoli presso terzi	271.780.062,47			
Depositanti titoli	686.375.837,66			
TOTALE GENERALE	5.715.327.480,96			

ACCERTATE E PREVISTE.

Riserve ed accantonamenti	456.566.474,09
Maggior valutazione degl'immobili	22.941.335,83
	479.507.809,92
Perdita complessiva a pareggio	1.671.649.813,44
	2.151.157.623,36

per *Il Comitato provvisorio*
Il Presidente
D. GIDONI.

Banca Nazionale di Credito
quale liquidatrice della Banca Italiana di Sconto
MOLTENI — PIZZOLI.

**

BANCA ITALIANA DI SCONTO IN LIQUIDAZIONE

Comitato provvisorio nominato con decreto Ministeriale del 22 ottobre 1923.

RELAZIONE.

Il decreto-legge del 21 ottobre 1923, n. 2189, traccia in modo preciso il compito del « Comitato provvisorio » e più specialmente gli prescrive, come primo suo dovere, di stendere la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto al 30 settembre 1923, allo scopo di determinare, in base ad essa ed ai correlativi necessari accordi con gli Enti sovventori, la percentuale da corrispondersi in estinzione dei Buoni di ricupero e a totale liberatoria tacitazione di ogni obbligazione verso i creditori, nascente dal concordato omologato dal Tribunale di Roma con sentenza in data 29 aprile 1922.

Lo stato patrimoniale, in questo specialissimo caso, assume una funzione e un fine diversi da quelli ordinari, anche perchè da esso prendono base gli accordi intesi a ottenere i mezzi necessari per la definitiva tacitazione dei creditori. E senza gli accennati accordi non sarebbe possibile la estinzione della percentuale in denaro ancora dovuta alla massa creditoria, in esecuzione del concordato, e meno ancora un riscatto immediato dei buoni di ricupero, mancando oggi alla liquidazione, come già le sono in parte mancate per le rate già scadute, le corrispondenti disponibilità di cassa.

* * *

La situazione allegata così si riassume:

Il passivo per tutte le percentuali di concordato (esclusi i Buoni di recupero) si ragguaglia a	L.	2.348.428.153,54
L'attivo è valutato	»	2.312.075.284,40
differenza . . .	L.	36.352.869,14

La quale differenza sta a dimostrare che le rate concordatarie di 67 e 62 % non troverebbero, nella attuale consistenza attiva, intera capienza.

I creditori inferiori a L. 5000 ebbero già, con il 31 dicembre 1922, il saldo della quota di 67 % loro assegnata. Quelli da L. 5000 e più, secondo le risultanze sopra indicate, potrebbero avere il 61, in luogo del 62 % preveduto dal concordato.

Esiste, dunque, un peggioramento in confronto degli apprezzamenti esposti, a suo tempo, in via approssimativa, dalla Commissione giudiziale per la moratoria della Banca Italiana di Sconto. Occorre, tuttavia, di avere presente che la proposta di concordato non intendeva di garantire una percentuale definitiva di riparto, ma bensì di indicare il ricupero sperato.

Aggiungasi che, dal giorno della proposta di concordato ad oggi, sono avvenuti fatti i quali spiegano le variazioni della situazione odierna in confronto di quella iniziale.

Le sole liquidazioni del personale e le controversie relative, hanno recato un onere gravissimo, impreveduto e imprevedibile, e le perdite del gruppo Ansaldo sono andate molto al di là del limite inizialmente considerato.

Altre perdite derivarono, sia dalle condizioni nelle quali si è svolta la liquidazione nel periodo della moratoria e in quello successivo, sia da circostanze, in parte comuni a tutte le liquidazioni, e, nella maggior parte, speciali alla Banca Italiana di Sconto, per la natura delle sue attività, ed a cagione delle eccezionali disposizioni del concordato.

* * *

Le partite attive possedute dalla liquidazione, al dì 30 del decorso settembre, vennero così valutate:

1° il portafoglio, sia commerciale che finanziario, esistente in cassa ascende a L. 117 milioni, e su di esso si può prevedere un ricupero di L. 57 milioni;

2° i riporti attivi ammontano a L. 122 milioni, e sono ricuperabili per L. 74 milioni;

3° i conti correnti allo scoperto, suddivisi in n. 5000 partite, salgono a L. 1465 milioni, con un ricupero prevedibile di L. 701 milioni;

4° i titoli di proprietà disponibili, quasi tutti non quotati alla borsa, rappresentano un valore nominale di 200, ed effettivo di 85 milioni circa;

5° gli immobili figurano per la maggior parte nell'attivo di una apposita Società anonima, costituita per la loro gestione, con il capitale di L. 80 milioni. Secondo perizie recenti ed attendibili il valore effettivo di codesti immobili si può tranquillamente determinare in L. 125 milioni.

Queste valutazioni possono considerarsi sicure, o per lo meno suscettibili di non importanti variazioni, per quanto riguardano il portafoglio, i titoli, i riporti e gli immobili.

Qualche alea, invece, può esistere rispetto ai crediti verso il gruppo Ansaldo.

* * *

Al 31 dicembre 1921, il credito globale della Banca verso le diverse Società costituenti il detto gruppo ammontava, in cifra tonda, a L. 770 milioni, cresciuti poi, per il cumulo degli interessi e per la inderogabile necessità di far fronte a qualche sopravvenienza passiva, sino a 880 milioni di lire al 30 settembre 1923.

Il passivo generale del gruppo medesimo per debiti chirografari e privilegiati ascendeva, alla menzionata data, del 31 dicembre 1921, a 1,283 milioni di lire.

Sopravvenuta la moratoria, si è ritenuto necessario, nell'interesse dell'economia generale e degli stessi creditori, di evitare, anche per le sue conseguenze sociali, la chiusura delle officine, e quindi il conseguente fallimento della Società, procedendo a un regolamento amichevole, con i numerosi creditori minori (esattamente 2541) rappresentanti un passivo che si aggirava intorno a 150 milioni.

Oberata di debiti, colpita da numerosissimi protesti, esaurita ogni sorgente di credito, la Gio. Ansaldo e C. appariva ormai irrimediabilmente condannata nella propria esistenza.

Il provvido e patriottico soccorso del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali permise di scongiurare, a tempo, la catastrofe. Così, mediante opportune cautele ed efficaci garanzie, furono provveduti i mezzi liquidi necessari per tacitare la massa dei minori creditori, e per tenere aperti gli stabilimenti con grande sollievo della massa operaia. E intanto potè essere studiato ed attuato il programma di sistemazione finanziaria ed economica delle varie aziende e corrispondere in tal modo anche al vero interesse della Banca Italiana di Sconto, perchè diversamente il ricupero di siffatta principalissima partita del suo attivo sarebbe stato pregiudicato irreparabilmente, con esito ancor più disastroso di quello che oggi si lamenta.

Non sarebbe agevole l'analisi delle perdite subite dalle società del gruppo. Si deve però rilevare che fra le attività erano inscritti grossi pacchi di azioni, che stavano a rappresentare l'aiuto figurativo reciproco datosi dalle varie società disposte a catena.

La svalutazione quasi completa delle azioni, conseguente al dissesto, costituisce una perdita che si eleva a cifra rilevantissima, alla quale è da aggiungere il danno derivato dallo stato di paralisi che l'industria ha dovuto attraversare.

Inoltre è da rilevare che nei criteri di valutazione, in base ai quali fu concretata la proposta di concordato, si considerò di poter fare assegnamento su indennizzi, che vennero poi a mancare, mentre per converso maturarono oneri che non si potevano prevedere, come qui appresso indicato:

a) tributi per sopraprofitti di guerra, concordati in L. 55 milioni;

b) minore premio concernente la costruzione di piroscafi a tipo « Battisti » L. 50 milioni;

c) previsione non verificatasi di indennizzo per gli impianti di Aosta e Cogne, L. 72 milioni.

Ed esistono tuttora incertezze in ordine alle procedure pendenti dinanzi al Collegio arbitrale per la sistemazione delle commesse di guerra; sebbene si possa legittimamente sperare che la definitiva risoluzione di siffatta procedura sarà favorevole alla Società.

Si chiarisce così come, sopra un credito di 880 milioni, la Banca Italiana di Sconto possa presentemente contare su di un ricupero limitato a 29.50 per cento. Si può affermare che il gruppo Ansaldo costi alla Banca Italiana di Sconto una perdita di oltre 600 milioni e come esso rappresenti il fattore negativo che maggiormente pesa sulle percentuali di ricupero.

* * *

Perdite importanti sono pure dovute:

a) alle filiali del Brasile, 145 milioni;

b) alle imprese cinematografiche, 84 milioni;

c) alla filiale di Busto Arsizio, 150 milioni;

d) a Società di navigazione, 250 milioni;

e) alla Banca Caucasica, 95 milioni.

Numerose altre imprese, partecipazioni e aperture di credito allo scoperto, per cifre più o meno elevate, hanno concorso a formare il *deficit* della Banca Italiana di Sconto, la quale, negli ultimi anni

della sua esistenza, a guerra finita, sviluppava senza posa la propria attività, forse nella illusione che un'era di prosperità dovesse rapidamente susseguire a cinque anni di annullamento di ricchezza.

Il rischio verso l'Ansaldo, ad esempio, veniva triplicato dall'armistizio in poi.

Le perdite totali ascendono a L. 1.671 milioni e vengono, in cifra tonda, così coperte:

Perdita, del capitale e delle riserve della Banca Italiana di Sconto, milioni	394
Perdita, dei creditori, milioni	1.241
Perdita, del Consorzio per sovvenzioni valori (sezione autonoma), milioni	36
milioni	1.671

L'esame delle singole partite componenti l'attivo fu compiuto prendendo per base gli accertamenti e le valutazioni fatte dalle Filiali rispettive e dalla Direzione centrale. A tale esame presero parte il Comitato e i sindaci della liquidazione, i quali, nei centri in cui esistono i maggiori nuclei di attività, eseguirono sul posto verifiche e constatazioni in contraddittorio con le Direzioni locali.

* * *

Il concordato assicurava ai creditori delle filiali esistenti all'estero della Banca Italiana di Sconto un trattamento speciale, perchè si volle che di queste fosse evitato il fallimento.

Lo scopo fu raggiunto, corrispondendo a tale categoria di creditori una percentuale che generalmente si elevò fino al 100 per cento.

Giova di ricordare che all'estero, dove già da tempo si aveva sentore dello stato di disagio nel quale era caduta la Banca Italiana di Sconto, per operare con essa, si esigevano adeguate garanzie reali. E poichè, come è risaputo, in caso di insolvenza, le attività esistenti all'estero vengono tutte sequestrate e destinate a favore dei rispettivi creditori esteri, in conseguenza delle compensazioni coattive già effettuate, ora basterà un esborso finale di appena 30 milioni di lire per saldare la differenza fra il valore delle attività incamerate e le percentuali corrisposte.

Un tale sacrificio, sebbene giustificato anche da ragioni di interesse generale — come ammise la stessa sentenza di omologazione del concordato — costituisce per i creditori nazionali un onere, del quale si è pure tenuto conto nel determinare il prezzo di riscatto del buono di ricupero.

* * *

Il risultato aritmetico della situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto dimostrerebbe che le attività esistenti non basterebbero a garantire interamente la somma necessaria al pagamento della rata di 10 per cento scadente il 31 marzo p. v. E a ogni modo, il rimborso delle sovvenzioni relative potrebbe essere effettuato, con la liquidazione di quelle attività solo in un tempo non prossimo.

Bisogna poi considerare che, alla deficienza di 36 milioni cui si dovrà fare fronte per completare il 10 per cento stabilito per la rata al 31 marzo su detto, sarà da aggiungere l'importo concernente il riscatto del buono di ricupero, che si aggirerà intorno a 200 milioni.

* * *

I fatti e le circostanze accennati sintetizzano la situazione nella sua realtà, e dimostrano, senza bisogno di speciali illustrazioni, la importanza delle concessioni offerte ai creditori con le proposte concretate dal Comitato, le quali:

1° Assicurano il pagamento integrale della rata di concordato (l'ultima) scadente il 31 marzo 1924 e la rendono esigibile tre mesi prima del termine indicato;

2° Stabiliscono che il buono di ricupero sia riscattato mediante il pagamento per contanti, sul credito originario, di una percentuale di 6 per cento, la quale agli effetti dell'art. 6 del concordato viene ragguagliata a 15,79% sull'importo del buono medesimo.

Il beneficio degli interessi, per l'incasso immediato, e i vantaggi che deriveranno ai creditori azionisti della Banca Nazionale di Credito, perchè le loro azioni, libere da ogni vincolo, potranno essere negoziabili entro breve tempo, sono elementi favorevoli che debbono essere giustamente apprezzati.

A sua volta la Banca Nazionale di Credito, per dar modo che venga raggiunta l'accennata percentuale riguardante il riscatto del buono di ricupero, ha rinunziato a favore della massa creditoria la quota di 2 per cento, che le sarebbe spettata in forza dell'art. 6 del concordato, e che avrebbe dovuto essere assegnata alle proprie riserve.

* * *

Il Comitato ritiene di avere assolto così il proprio compito.

Grazie ad efficaci ausilii, il doloroso episodio della Banca Italiana di Sconto, che minacciava di turbare per molti anni ancora la nostra vita bancaria, è chiuso. Di ciò tutti debbono essere grati al Governo Nazionale che, con provvidenze forti e saggie, ha reso possibile la desiderata sistemazione.

per Il Comitato provvisorio
Il Presidente
D. GIDONI.

DELIBERAZIONI DEL COMITATO PROVVISORIO

istituito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1923.

Il giorno 24 novembre 1923, si sono riuniti in Roma i signori: comm. Domenico Gidoni, presidente; comm. avv. Gustavo Bonelli, commissario; cav. uff. ing. Carlo Fachini, commissario; sen. conte dott. Eugenio Rebaudengo, commissario.

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2189, e vista la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto in liquidazione al 30 settembre 1923, alla unanimità viene

deliberato:

1° Che il pagamento dell'ultima rata di 10 per cento preveduta dal concordato concluso dalla Banca Italiana di Sconto con i propri creditori, omologato con sentenza del Tribunale di Roma in data 29 aprile 1922, anzichè al 31 marzo 1924, come fissato dal concordato medesimo, venga anticipato a decorrere dal 23 dicembre 1923.

2° Che ad estinzione del buono di ricupero ed a totale liberatoria tacitazione di ogni altro obbligo verso i creditori della Banca Italiana di Sconto, venga corrisposta agli stessi, sul credito originale, la percentuale di 6 per cento, la quale, ai termini ed agli effetti dell'art. 6 del concordato, viene ragguagliata alla percentuale di L. 15,79 per cento, da pagarsi sull'importo rappresentato dal buono medesimo.

Il pagamento di questa percentuale sarà effettuato a decorrere dal 21 gennaio 1924.

3° I pagamenti di cui sopra saranno effettuati contro estinzione dei rispettivi titoli di credito e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria.

Letto ed approvato seduta stante.

Il presidente: GIDONI.

Il segretario: DE GREGORIO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	125 24	Belgio	107 51
Londra	100 605	Olanda	8 75
Svizzera	403	Pesos oro	16 32
Spagna	302 03	Pesos carta	7 18
Berlino	—	New-York	23 17
Vienna	0 033	Oro	447 07
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 67
	3.50 % » (1902)	71 85
	3.00 % lordo	48 50
	5,00 % netto	89 40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione: — ELENCO N. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	286421	250 —	Pisapia Anna di Luca, *nubile*, domiciliata in Cava dei Tirreni (Salerno).	Pisapia Anna di Luca, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro.
»	286422	250 —	Pisapia Geltrude di Luca, *nubile*, domiciliata a Cava dei Tirreni (Salerno).	Pisapia Geltrude di Luca, *minore*, ecc. come la precedente.
P. N. 5 %	30703	50 —	Simonetti Gennaro di *Giuseppe* minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliato a Napoli.	Simonetti Gennaro di *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
»	30704	50 —	Simonetti Giuseppe di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Giuseppe di *Pasquale* minore, ecc., come contro.
»	30705	50 —	Simonetti Assunta di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Assunta di *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
»	30706	50 —	Simonetti Rosina di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Rosina di *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	124191 117466 112972	350 — 350 — 200 —	Savoini Luigi fu Luigi, domiciliato a Borgomanero (Novara).	Savoini Luigi fu Luigi, *minore sotto la tutela del fratello Pietro Serafino*, domiciliato come contro.
»	311050	1070 —	Morando *Cesare* di Candido, minore, sotto la patria potestà della madre Bergni Giuseppina fu Pietro, vedova di Morando Candido, domiciliato in Bra (Cuneo).	Morando *Luigi-Cesare*, fu Candido, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	727079 727080	147 — 217 —	Aldi Teresa di Pasquale moglie di Brizio Angelo di Carlo, domiciliata a S. Lorenzo Maggiore (Benevento) vincolate.	Aldi Teresa di Pasquale, *nubile*, domiciliata a S. Lorenzo Maggiore (Benevento) vincolate.
Cons. 5 %	184706	500 —	*Ventura* Pasquale, Francesco e Chiara fu Michele, minori, sotto la tutela di Di Sassonia Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Cerignola (Foggia).	*Venturo* Pasquale, Francesco e Chiara fu Michele, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 17 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.